*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 141° — Numero 244**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 18 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO


## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 ottobre 2000, n. **288.**

**Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste** . . . . . . Pag. 5

**Ministero delle finanze**

DECRETO 11 settembre 2000, n. **289.**

**Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446** . . . . . Pag. 6

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2000.

**Scioglimento del consiglio comunale di Anfo e nomina del commissario straordinario** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 25 luglio 2000.

**Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, per gli «Istituti ed enti di ricerca e sperimentazione», vigilati dal Ministero dell'ambiente** . . . . . . Pag. 14

DECRETO 25 luglio 2000.

**Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, per gli «Istituti ed enti di ricerca e sperimentazione», vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 15

DECRETO 25 luglio 2000.

**Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, per gli enti di cui all'art. 73, comma 5, del predetto decreto legislativo, vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Unioncamere)** Pag. 17

DECRETO 3 ottobre 2000.

**Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2000-2001, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi degli articoli 27 e 39 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.** Pag. 18

**Ministero delle finanze**

DECRETO 15 settembre 2000.

**Modalità tecniche di trasmissione dell'elenco dei beneficiari dei crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449** . . Pag. 19

DECRETO 2 ottobre 2000.

**Estensione alle tasse automobilistiche liquidate per gli anni 1997 e 1998 del sistema dei versamenti unitari con compensazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23

DECRETO 17 ottobre 2000.

**Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 23

**Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

DECRETO 9 ottobre 2000.

**Accertamento del tasso di interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° aprile 1995, 1° ottobre 1995, 1° aprile 1996 e 1° ottobre 1998, relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 2000 e scadenza 1° aprile 2001** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24

**Ministero della sanità**

DECRETO 8 agosto 2000.

**Iscrizione della sostanza attiva «Fluroxypyr» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.** (Attuazione della direttiva 2000/10/CE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 25

DECRETO 28 settembre 2000.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Flaminide» e «Puernol»**. . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26

DECRETO 28 settembre 2000.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vercite»**. Pag. 26

DECRETO 9 ottobre 2000.

**Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» ad espletare attività di trapianto di tessuto osseo, cartilagineo, legamentoso e meniscale da cadavere a scopo terapeutico** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27

**Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 3 ottobre 2000.

**Determinazione del tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle cessioni legali per l'anno 1998.** Pag. 28

DECRETO 3 ottobre 2000.

**Determinazione del tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle cessioni legali per l'anno 1997.** Pag. 29

**Ministero dei trasporti e della navigazione**

DECRETO 27 settembre 2000.

**Determinazione dei diritti a carico dei candidati agli esami per consulente alla sicurezza per i trasporti di merci pericolose, in attuazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.** Pag. 30

**Ministero delle politiche agricole e forestali**

DECRETO 4 agosto 2000.

**Rideterminazione dell'importo del contributo a parziale copertura del danno subito dal settore della pesca e della acquacoltura** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 31

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

DECRETO 13 settembre 2000.

**Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. S.E.P. Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX», unità di Genova.** (Decreto n. 28790). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerusa S.p.a., unità di Masone.** (Decreto n. 28791). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.E.A., unità di Carrù, frazione Ronchi.** (Decreto n. 28792) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 33

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Skyway Electronic, unità di Donnas.** (Decreto n. 28793) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Artmaster, unità di Genova.** (Decreto n. 28794). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mille Miglia, unità di Cervere.** (Decreto n. 28795). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Meccanica, unità di Bruino.** (Decreto n. 28796). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gec Alsthom Fir già fabbrica italiana relè ora Alstom Fir, unità di S. Pellegrino Terme.** (Decreto n. 28797) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cognetex, unità di Imola.** (Decreto n. 28798) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 37

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviotech, unità di Villacidro.** (Decreto n. 28801) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.E.T., unità di Casoria.** (Decreto n. 28810) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38

DECRETO 26 settembre 2000.

**Ripartizione tra le regioni delle risorse finaziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68**. . . . . . . . . . . Pag. 39

DECRETO 2 ottobre 2000.

**Linee guida d'uso dei videoterminali** . . . . . . . . . . . Pag. 40

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

**Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.** (Deliberazione n. 71/2000). . . . . . . . . . . . . . Pag. 42

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

**Edilizia scolastica: integrazione del programma approvato con delibera 26 giugno 1996.** (Deliberazione n. 72/2000). Pag. 45

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

**Legge n. 144/1999, art. 4, Fondo progettazione preliminare.** (Deliberazione n. 76/2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

**Aggiornamento delle priorità geografiche e di settore della cooperazione allo sviluppo.** (Deliberazione n. 77/2000). Pag. 48

### Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2000.

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e III di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla L.A. Vita S.p.a., in Trieste.** (Provvedimento n. 01693). Pag. 49

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2000.

**Decadenza della Norwich Union assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.** (Provvedimento n. 01695) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 50

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2000.

**Modificazioni allo statuto della Toro Targa assicurazioni S.p.a., in Torino.** (Provvedimento n. 01697) . . . . . . . Pag. 50

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2000.

**Modificazioni allo statuto della Compagnia italiana rischi aziende S.p.a., in Verona.** (Provvedimento n. 01698). Pag. 51

### Università di Bari

DECRETO RETTORALE 1° agosto 2000.

**Modificazioni allo statuto dell'Università** . . . . . . . Pag. 52

### Università del Molise

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 2000.

**Modificazioni allo statuto dell'Università** . . . . . . . Pag. 56

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:** Cambi di riferimento del 17 ottobre 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 63

**Ministero dell'interno:**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli «Oblati benedettini vallombrosani», in Siena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 63

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Maria SS. Addolorata, in Ischia . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 63

**Ministero della sanità:**

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Alphagan». . . . . . . . . . Pag. 64

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Reopro». . . . . . . . . . . . Pag. 64

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Bifril» . . . . . . . . . . . . . Pag. 65

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Zofepril» . . . . . . . . . . . Pag. 65

Modificazioni dell'autorizzazioni all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Humatrope» . . . . . . . . Pag. 66

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Relenza» . . . . . . . . . . . Pag. 67

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Lamisil». . . . . . . . . . . . Pag. 67

Modificazioni dell'autorizzazioni all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Naropina» . . . . . . . . . . Pag. 68

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Viani» . . . . . . . . . . . . . Pag. 69

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Seretide» . . . . . . . . . . . Pag. 70

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Nasonex». . . . . . . . . . . Pag. 70

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Uniclar (licenza Nasonex)». Pag. 71

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Rinelon (licenza Nasonex)». Pag. 71

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Epoxitin (licenza Eprex)». Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Eprex» . . . . . . . . . . . . . Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Arimidex» . . . . . . . . . . Pag. 73

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Converten EV». Pag. 73

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eselin». Pag. 73

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diuride». Pag. 74

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Equibral». Pag. 74

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quosten». Pag. 74

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Globuren» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 74

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina Stada» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 74

**Presidenza del Consiglio dei Ministri** - DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA: Comunicato relativo al decreto 23 giugno 2000, recante: «Modalità per il versamento dei contributi all'ARAN da parte degli istituti e degli enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dei trasporti e della navigazione relativi agli anni 1999-2000». Pag. 74

**Ministero della pubblica istruzione:** Iscrizione della Baccalaureat International Sacre Coeur di Padova, nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 75

**Regione Campania:** Autorizzazione alla società acqua minerale S. Ciro S.r.l., in Ercolano - alla produzione dell'acqua minerale «S. Ciro» in contenitori di vetro a perdere da 50 e 100 cl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 75

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 ottobre 2000, n. **288.**

**Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ad integrazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1986, n. 103, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 6.700 milioni per l'anno 2000, di lire 10.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 13.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, per sostenere le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 6.700 milioni per l'anno 2000, a lire 10.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 13.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 4349):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 18 novembre 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 3 dicembre 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, il 1º febbraio 2000.

Nuovamente assegnato alla 3ª commissione, in sede referente, il 1º febbraio 2000.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 2 febbraio 2000.

Relazione scritta annunciata il 2 giugno 2000 (atto n. 4349/A - relatore sen. BASINI).

Esaminato in aula il 6 giugno 2000 ed approvato il 12 luglio 2000.

*Camera dei deputati* (atto n. 7209):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 18 luglio 2000 con pareri delle commissioni I, V, VII e XII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25 luglio 2000 e il 19 settembre 2000.

Relazione scritta annunciata il 21 settembre 2000 (atto n. 7209/A - relatore on. PEZZONI).

Esaminato in aula il 25 settembre 2000 ed approvato il 27 settembre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

*Nota all'art. 1:*

— La legge 15 marzo 1986, n. 103, reca: «Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del Protocollo sulla istituzione del Centro stesso, adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984», ed è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1986.

**00G0336**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 settembre 2000, n. **289.**

**Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il comma 1, dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce, presso il Ministero delle finanze, l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

Visto il comma 3 del medesimo articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che prevede che con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città, sono definite le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo;

Sentita la Conferenza Stato-città, con parere del 5 agosto 1999;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi n. 240/99 del 19 ottobre 1999;

Considerato, in ordine alle osservazioni di cui al citato parere del Consiglio di Stato, che non si è ritenuto necessario apportare modifiche all'articolo 5 del presente regolamento in quanto il regime della pubblicità delle società quotate in borse valori dell'Unione europea è di per sè sufficiente per l'effettuazione dei necessari controlli circa l'identità delle persone fisiche cui direttamente o indirettamente fanno capo quote o azioni dei soggetti da iscrivere nell'albo e che inoltre il regime della preclusione all'esercizio della commercializzazione della pubblicità opera in via generale per tutti i soggetti iscrivibili;

Considerato, altresì, con riferimento all'articolo 6 del presente regolamento, che si è ampliato ad un massimo di 100.000 abitanti in totale il complesso dei comuni gestibili dai soggetti della prima categoria mentre non si è ritenuto di modificare l'entità del capitale sociale, ciò in quanto la misura minima del capitale sociale costituisce una garanzia di affidabilità, che, esercitando il massimo prudente apprezzamento possibile, si ritiene irrinunciabile tenuto conto della delicatezza dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di province e comuni;

Considerato, inoltre, sempre in riferimento all'articolo 6 del presente regolamento, che si è ritenuto di prevedere la possibilità di variare i requisiti finanziari come richiesto dalla Conferenza Stato-città, variazione che, tenuto presente l'ordinario incremento del costo della vita, non potrà che essere in aumento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-1753/UCL del 1° febbraio 2000;

A D O T T A

il seguente regolamento:

### Art. 1.

*Istituzione dell'albo*

1. Presso il Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la fiscalità locale, è istituito l'albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominato «albo».

### Art. 2.

*Soggetti iscrivibili*

1. Nell'albo possono essere iscritti:

*a)* i concessionari di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

*b)* le società di capitale aventi per oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità, i cui soci non esercitino direttamente o indirettamente influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nei confronti di altri soggetti iscritti nell'albo o che effettuino attività di commercializzazione della pubblicità, né abbiano soci che siano imprenditori individuali che svolgono tale attività o siano controllate da società i cui soci siano imprenditori individuali che svolgono tale attività;

*c)* le società miste costituite a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247, del 21 ottobre 1996, il cui socio privato sia prescelto con procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, del presente comma, per la gestione presso altri comuni.

2. Le società miste costituite a norma dell'articolo 22, comma 3, lettera *e)* della legge 8 giugno 1990, n. 142, con prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia prescelto con procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, ovvero siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997, non sono tenute all'iscrizione nell'albo per lo svolgimento di attività in favore dell'ente locale titolare della quota prevalente di capitale; l'iscrizione è in ogni caso necessaria qualora dette società intendano partecipare a gare per la gestione presso altri comuni.

3. Gli enti locali interessati e i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, sono tenuti ad informare tempestivamente la commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, della costituzione della società mista, trasmettendo atto costitutivo e statuto, nonché dell'eventuale affidamento dei servizi.

4. Lo statuto delle società, di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e comma 2, deve prevedere l'inefficacia, nei confronti della società, del trasferimento di quote od azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze.

Art. 3.

*Requisiti per l'iscrizione*

1. L'iscrizione nell'albo è subordinata al riconoscimento da parte della commissione, di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, nei confronti dei legali rappresentanti e dei soci delle società dei prescritti requisiti di onorabilità, di professionalità e dell'assenza di cause di incompatibilità; nonché, nei confronti delle società, dell'idoneità finanziaria, tecnica ed organizzativa alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. Non è iscrivibile, in ogni caso, la società precedentemente cancellata dall'albo o dichiarata decaduta ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

3. La sussistenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione nell'albo viene verificata annualmente.

Art. 4.

*Criteri di iscrizione*

1. Le società richiedenti l'iscrizione nell'albo, riconosciute idonee a seguito del provvedimento della commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono iscritte in ordine cronologico in due distinte sezioni secondo la suddivisione di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento, con attribuzione a ciascuna di un numero di iscrizione progressivo.

2. L'iscrizione nell'albo dei concessionari di cui al decreto legislativo n. 112 del 1999 è disposta senza necessità di ulteriori adempimenti, previa istanza degli interessati, secondo i criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Restano fermi nei tempi e nei modi le attribuzioni del Ministero delle finanze nei confronti di detti concessionari stabilite dal decreto legislativo n. 112 del 1999.

Art. 5.

*Obblighi dei richiedenti l'iscrizione*

1. Al fine dell'iscrizione nell'albo, le società sono tenute a dichiarare, a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'identità dei titolari di quote od azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente o indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea, amministrata da un organismo indipendente cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni.

2. I soci delle società sono tenuti a dichiarare, a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la misura del possesso di quote od azioni di altri soggetti iscritti nell'albo o che svolgono attività di commercializzazione della pubblicità e di non esercitare nei confronti di questi, direttamente o indirettamente, influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e di non svolgere come imprenditori individuali attività di commercializzazione della pubblicità.

Art. 6.

*Requisiti finanziari*

1. Per l'iscrizione nell'albo sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

*a)* 1 miliardo di lire, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;

*b)* 3 miliardi di lire, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'ammontare minimo del capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo può essere aumentato, all'inizio di ogni triennio, con decreto del Ministero delle finanze, su proposta della commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Art. 7.

*Requisiti di onorabilità*

1. Non possono essere amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali o speciali, soci di società iscritte nell'albo:

*a)* coloro che, per legge o per provvedimento giudiziale, non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, salvi gli effetti della riabilitazione;

*b)* coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

*c)* coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;

*d)* coloro che siano stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera *c)* per tempi non inferiori a quanto ivi previsto, con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 8.

*Requisiti tecnici*

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo, le società interessate sono tenute a dimostrare i seguenti requisiti tecnici:

*a)* il possesso di idoneo apparato organizzativo, funzionale allo svolgimento dei servizi affidati, nonché la presenza delle necessarie figure professionali;

*b)* la disponibilità di idonei sistemi informativi le cui caratteristiche tecniche, anche al fine di consentire i necessari interscambi di dati con gli enti locali interessati e con il sistema dell'anagrafe tributaria, sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze;

*c)* il rispetto degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e di previdenza, nonché dei contratti collettivi di lavoro degli addetti.

Art. 9.

*Cause di incompatibilità*

1. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali o speciali, soci di società iscritte nell'albo:

*a)* i membri del Parlamento e del Governo;

*b)* i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, nonché i membri degli organi di controllo sugli atti degli enti locali, limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;

*c)* i pubblici impiegati;

*d)* i ministri dei culti;

*e)* il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

Art. 10.

*Requisiti dei legali rappresentanti*

1. I legali rappresentanti e gli amministratori anche temporanei delle società iscritte nell'albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalità e onorabilità:

*a)* assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 9 del presente regolamento;

*b)* essere in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado o, in mancanza, di idonea esperienza professionale almeno quinquennale;

*c)* non aver superato il settantesimo anno di età.

Art. 11.

*Cancellazione dall'albo*

1. La cancellazione dall'albo può essere richiesta dalla società iscritta in qualsiasi momento.

2. Si procede alla cancellazione d'ufficio per i seguenti motivi:

*a)* per aver fornito da parte dei legali rappresentanti o dei soci false attestazioni in ordine a quanto prescritto dall'articolo 5 del presente regolamento ovvero aver effettuato, anche successivamente all'iscrizione, attività di commercializzazione della pubblicità come imprenditore individuale od aver esercitato, direttamente o indirettamente, nei confronti di soggetti iscritti nell'albo o che effettuano attività di commercializzazione della pubblicità influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

*b)* per aver conferito il servizio in subappalto a terzi;

*c)* per la scoperta preesistenza od il verificarsi, durante l'iscrizione, di una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente regolamento;

*d)* per il mancato versamento delle somme dovute agli enti affidanti i servizi alle prescritte scadenze;

*e)* per gravi irregolarità o reiterati abusi commessi nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi;

*f)* per il venir meno dei requisiti finanziari e di onorabilità;

*g)* per aver rifiutato l'esibizione della documentazione richiesta.

3. La cancellazione dall'albo comporta la decadenza da tutte le gestioni.

Art. 12.

*Sospensione dell'iscrizione nell'albo*

1. Si procede alla sospensione dell'iscrizione nell'albo per i seguenti motivi:

*a)* per non aver pagato la prescritta tassa di concessione governativa, di cui all'articolo 22, della tariffa approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicem-

bre 1995, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni;

*b)* per aver ritardato l'esibizione della documentazione richiesta;

*c)* per aver compiuto irregolarità nella conduzione del servizio che non comportino la cancellazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, per il periodo in cui tali irregolarità perdurano;

*d)* per aver assunto, da parte dei legali rappresentanti o dei soci, la condizione di imputato per i reati indicati dall'articolo 7, lettera *c)*, numeri 1, 2 e 3 del presente regolamento.

2. La sospensione può essere richiesta dall'ente locale interessato o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalità locale.

3. La sospensione dall'albo inibisce la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi ma non comporta decadenza dalle gestioni in atto.

Art. 13.

*Decadenza*

1. Il gestore dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate, incorre nella decadenza dalla gestione nei seguenti casi:

*a)* per la cancellazione dall'albo;

*b)* per non aver iniziato il servizio alla data fissata;

*c)* per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;

*d)* per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;

*e)* per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

2. La decadenza può essere richiesta dall'ente locale interessato o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalità locale.

Art. 14.

*Effetti della decadenza*

1. Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.

2. Nel caso di decadenza dalla gestione, il sindaco od il presidente della provincia diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso.

Art. 15.

*Provvedimento di cancellazione sospensione e decadenza*

1. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni sono disposte con provvedimento della commissione, di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, previa contestazione degli addebiti.

2. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo.

Art. 16.

*Poteri istruttori e vigilanza*

1. Al fine di consentire alla commissione, di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la valutazione dei requisiti per l'iscrizione nell'albo nonché l'adozione dei prescritti provvedimenti in ordine alla gestione dell'albo, la Direzione centrale per la fiscalità locale effettua d'ufficio le attività istruttorie ritenute necessarie per verificare il possesso ed il permanere della idoneità tecnica e finanziaria delle società, dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale sociale e l'assenza delle cause di incompatibilità necessari per la gestione delle attività previste dall'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la suddetta Direzione centrale si avvale dei competenti uffici, nonché, per il tramite delle direzioni regionali delle entrate, delle informazioni assunte in merito dalla Guardia di finanza, anche mediante accessi, verifiche ed ispezioni, presso le sedi degli iscritti e dei richiedenti l'iscrizione.

Art. 17.

*Domanda per l'iscrizione nell'albo*

1. La domanda per l'iscrizione nell'albo, redatta su apposito modulario con allegato questionario, recante l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni necessarie, va presentata alla Direzione centrale per la fiscalità locale e deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti richiesti per comprovare il possesso dei prescritti requisiti tecnici, finanziari, di onorabilità e l'assenza delle cause di incompatibilità.

2. La documentazione da produrre per l'iscrizione nell'albo può essere sostituita, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, dalle relative dichiarazioni sostitutive.

3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 è fissato in duecentosettanta giorni.

Art. 18.

*Obblighi degli iscritti in ordine alla revisione annuale*

1. Ai fini della revisione annuale prevista dall'articolo 3, comma 4, del presente regolamento, gli iscritti nell'albo sono tenuti a far pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno alla Direzione centrale per la fiscalità locale, specifica dichiarazione, resa a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

2. Gli iscritti nell'albo, entro trenta giorni dalla sua approvazione, inviano alla Direzione centrale per la fiscalità locale il bilancio d'esercizio. Nello stesso termine dalla richiesta sono trasmessi dati o notizie richiesti dalla commissione, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Art. 19.

*Attestazione dell'iscrizione nell'albo*

1. Per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, l'attestazione dell'iscrizione nell'albo, rilasciata dalla Direzione centrale per la fiscalità locale, può essere sostituita, a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, da apposita autocertificazione. In tal caso l'eventuale inesistenza dei prescritti requisiti comporta, oltre a quanto previsto da dette disposizioni, anche la decadenza dalle gestioni e la cancellazione dall'albo.

Art. 20.

*Disciplina transitoria*

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano in corso contratti di concessione dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero di attività, comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di province e comuni legittimamente sottoscritti, per proseguirne la gestione devono ottenere l'iscrizione nell'albo entro il 30 settembre 2001; decorso inutilmente detto termine i contratti stessi sono risolti di diritto.

2. Le condizioni dei contratti di cui al comma 1, ove ne sia possibile la prosecuzione, devono essere aggiornate secondo le disposizioni del regolamento previsto dal comma 7 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

3. Nello stesso termine di cui al comma 1, i contratti legittimamente sottoscritti, possono essere, anche in deroga alle condizioni contrattuali, ceduti a soggetti regolarmente iscritti nell'albo, previa comunicazione al Ministero delle finanze.

Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 settembre 2000

*Il Ministro:* DEL TURCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
*Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2000*
*Registro n. 4 Finanze, foglio n. 183*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

— Per il testo dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda nelle note alle premesse.

*Note alle premesse:*

— Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca, «Riordino della disciplina dei tributi locali», si riporta il testo dell'art. 53:

«Art. 53. — 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo, nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.

Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgono i predetti servizi almeno dal 1º gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:

«Art. 17. — 3. Con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Mini-

stri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Nota all'art. 1:*

— Per il testo dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Si riporta per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):

«Art. 2 *(Requisiti per l'affidamento del servizio).* — 1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni.

2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo è affidata dal Ministero delle finanze a società per azioni con capitale interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servzio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da prececenti concessioni del servizio stesso».

— Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate).* — 1. Sono considerate società controllate:

1) le società di cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

— Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica):

«Art. 12. — 1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera *e)*, dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera *d)*, della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominaro uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato».

— Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, (Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali):

«Art. 1 *(Soggetti).* — 1. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie connesse, necessarie al loro corretto svolgimento, la costituzione delle società di cui all'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ed all'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è promossa da uno o più enti locali. Di tali società possono essere soci le regioni, altre amministrazioni pubbliche, anche statali, e società a partecipazione pubblica.

2. Il capitale delle società di cui al comma 1 è stabilito in misura non inferiore ad un miliardo di lire.

3. L'atto costitutivo e lo statuto riservano all'ente promotore una partecipazione non inferiore al quinto del capitale sociale. Nel caso di più enti promotori, tale clausola riguarda almeno uno di essi.

4. La partecipazione azionaria di maggioranza delle società di cui al comma 1, non inferiore al cinquantuno per cento, è assunta da imprenditori individuali o da società, singolarmente o raggruppati per lo scopo. Il socio privato di maggioranza è scelto dall'ente o dagli enti promotori mediante una procedura concorsuale ristretta, assimilata all'appalto concorso, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con le specificazioni ed integrazioni disposte dagli articoli seguenti.

5. All'azionariato diffuso è riservata una quota determinata del capitale sociale. I soci pubblici e il socio privato di maggioranza definiscono di comune accordo, dopo la costituzione della società, la misura della predetta quota e le modalità del suo collocamento. Si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia».

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 3, lettera *e)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142:

«Art. 22. — 3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

*e)* a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati».

— Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse.

*Note all'art. 3:*

— Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:

«Art. 10 *(Decadenza).* — 1. Nel caso in cui venga a mancare almeno uno dei requisiti stabiliti dall'art. 2, comma 3, il Ministero delle finanze invita il concessionario a provvedere al ripristino entro trenta giorni; se il concessionario non aderisce all'invito, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, è disposta la decadenza della concessione. La decadenza non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo.

2. In casi di particolare gravità la decadenza può essere disposta anche senza il preventivo invito previsto dal comma 1.

3. La notificazione del decreto di decadenza priva il concessionario di qualsiasi potere in ordine alla riscossione.

4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria, che redige apposito processo verbale, consegna al commissario governativo, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di decadenza, la documentazione riguardante la gestione. In caso di inerzia, alla consegna provvede la direzione regionale delle entrate a spese del concessionario decaduto».

*Note all'art. 4:*

— Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse.

— Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si vedano le note all'art. 2.

*Note all'art. 5:*

— Si riporta il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione delle firme).

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni).* — La sottoscrizione da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

«Art. 26 *(Sanzioni penali).* — Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4 e 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge».

— Per il testo dell'art. 2359 del codice civile, si vedano le note all'art. 2.

*Nota all'art. 6:*

— Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse.

*Note all'art. 7:*

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca (Disposizioni in ordine alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità).

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca (Disposizioni in ordine alla lotta contro la mafia).

— Il titolo XI del libro V del codice civile, reca (Disposizioni penali in materia di società e consorzi).

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca (Disposizioni in ordine alla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

*Nota all'art. 11:*

— Per il testo dell'art. 2359 del codice civile, si veda le note all'art. 2.

*Nota all'art. 12:*

— Si riporta il testo dell'art. 22 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641:

| «Articolo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Ammontare delle tasse in lire | Note |
|---|---|---|---|
| | Titolo VII<br>Professioni, arti e mestieri | | |
| 22 | Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il D.M. 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 250.000 | |
| | 1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, artigianato e agricoltura (art. 70);<br>2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71);<br>3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72);<br>4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73);<br>5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74);<br>6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75);<br>7. Giornali e periodici (art. 82);<br>8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).». | | |

*Nota all'art. 15:*

— Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse.

*Note all'art. 16:*

— Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 52, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

«5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

*a) (omissis)*;

*b)* qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di

tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali, di cui all'art. 22, comma 3, lettera *c)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera *e)*, della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo, di cui all'art. 53, oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53».

*Nota all'art. 17:*

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia,
l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni».

— Per il testo dell'art. 4, si vedano le note all'art. 5.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, reca il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

*Nota all'art. 18:*

— Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in note all'art. 5.

*Note all'art. 19:*

— Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si vedano le note all'art. 5.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, si vedano le note all'art. 17.

*Note all'art. 20:*

— Si riporta il testo degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affisioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), precisando che l'art. 25 è stato abrogato dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

«Art. 25 *(Gestione del servizio)*. — 1. La gestione del servizio di accertamento o riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal comune.

2. Il comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera *c)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32.

3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione».

«Art. 52 *(Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio)*. — 1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera *c)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni».

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

«7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'art. 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni».

**00G0338**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2000.

**Scioglimento del consiglio comunale di Anfo e nomina del commissario straordinario.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Anfo (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anfo (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Massimo Aloisi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Anfo (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 marzo 2000, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Brescia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto Ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anfo (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Massimo Aloisi.

Roma, 11 ottobre 2000

*Il Ministro dell'interno:* BIANCO

**00A13315**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 25 luglio 2000.

**Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, per gli «Istituti ed enti di ricerca e sperimentazione», vigilati dal Ministero dell'ambiente.**

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, concernente: «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538 concernente: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)»;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, concernente la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente»;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Considerato che il Ministero dell'ambiente procede al trasferimento dei fondi ordinari sugli istituti ed enti del comparto di ricerca sottoposti alla propria vigilanza;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere - di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'ambiente - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)* del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dell'ambiente, indicati nella tabella A allegata al presente decreto, ed appartenenti al comparto del personale delle «Istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione» di cui all'art. 7 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministero dell'ambiente, individua la somma complessiva di contributo dovuta per l'anno successivo dagli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione del comparto di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Il Ministero dell'ambiente provvede a trattenere il relativo importo sulle pertinenti assegnazioni contributive dovute dal predetto Ministero ai singoli istituti ed enti vigilati ed a versarlo direttamente all'ARAN, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000 sono trattenuti dal Ministero dell'ambiente a valere sulle residue assegnazioni di spettanza degli istituti ed enti vigilati, per essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 25 luglio 2000

*Il Ministro per la funzione pubblica*
BASSANINI

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
VISCO

*Il Ministro dell'ambiente*
BORDON

*Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2000*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 288*

---

TABELLA A

*Istituti ed enti di ricerca e sperimentazione*

1) Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;

2) Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

**00A13204**

---

DECRETO 25 luglio 2000.

**Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, per gli «Istituti ed enti di ricerca e sperimentazione», vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente: «l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento

della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede al trasferimento di fondi ordinari sugli istituti ed enti del comparto di ricerca sottoposti alla propria vigilanza;

Visti gli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, di riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, indicati nella tabella A allegata al presente decreto, ed appartenenti al comparto del personale delle «istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione» di cui all'art. 7 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua la somma complessiva di contributo dovuta per l'anno successivo dagli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione del comparto di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a trattenere il relativo importo sulle pertinenti assegnazioni contributive dovute dal predetto Ministero ai singoli istituti ed enti vigilati ed a versarlo direttamente all'ARAN entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000 sono trattenuti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a valere sulle residue assegnazioni di spettanza degli istituti ed enti vigilati, per essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 25 luglio 2000

*Il Ministro per la funzione pubblica*
BASSANINI

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
VISCO

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
LETTA

*Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2000*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 290*

---

TABELLA A

*Istituti ed enti di ricerca e sperimentazione*

1. Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari.
2. Stazione sperimentale per il vetro.

3. Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e dei materiali concianti.

4. Stazione sperimentale per i combustibili.

5. Stazione sperimentale per la seta.

6. Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi.

7. Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi.

8. Stazione sperimentale della cellulosa e carta.

**00A13205**

---

DECRETO 25 luglio 2000.

**Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, per gli enti di cui all'art. 73, comma 5, del predetto decreto legislativo, vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Unioncamere).**

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto altresì, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto l'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, che annovera l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere) tra le aziende e gli enti che adeguano i propri ordinamenti ai principi generali dello stesso decreto legislativo e che sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle aziende e degli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed, in particolare, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere);

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere), è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere), individua la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere) provvede a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN

n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999-2000 devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 25 luglio 2000

*Il Ministro per la funzione pubblica*
BASSANINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
LETTA

*Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2000*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 289*

**00A13206**

---

DECRETO 3 ottobre 2000.

**Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2000-2001, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi degli articoli 27 e 39 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.**

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visti gli articoli 26, 27, 28, 29 e 39 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: «Disposizioni in materia di pubblico impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», che prevedono per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, un procedimento negoziale, che, in prima applicazione, ha cadenza biennale sia per gli aspetti giuridici che per quelli economici, ed i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Visto, in particolare, l'art. 27 del predetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in base al quale il suddetto procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato e dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

Considerato che per il personale della carriera prefettizia non è prevista la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale e, di conseguenza, ai fini del calcolo della rappresentatività rileva esclusivamente il dato associativo, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale della carriera prefettizia sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Vista la nota del 19 luglio 2000 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia riferiti al 31dicembre 1999;

Vista la nota del 10 luglio 2000, pervenuta al Dipartimento della funzione pubblica il 27 luglio 2000, con la quale le organizzazioni sindacali FP CGIL, FPS CISL e UIL PA del personale appartenente alla carriera prefettizia comunicano di essersi consociate in un'unica organizzazione e che, pertanto, le deleghe possedute dalle tre organizzazioni sindacali vanno computate al nuovo soggetto sindacale costituito che diventa il titolare della rappresentanza singolarmente detenuta;

Considerato che la rappresentatività della nuova organizzazione sindacale «Sindacato unitario lavoratori prefettizi», derivante dalla somma delle deleghe, distintamente rilasciate alla data del 31 dicembre 1999 e comunicate dal Ministero dell'interno con la predetta nota del 19 luglio 2000, a favore di FP CGIL, FPS CISL e UIL PA risulta superiore al richiesto cinque per cento del dato associativo;

Considerata l'urgenza di dover procedere, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'individuazione della delegazione sindacale ed all'avvio del procedimento negoziale;

Rilevata, ai fini della individuazione della predetta delegazione sindacale, la non corrispondenza tra la data di rilevazione delle deleghe sindacali e quella relativa alla costituzione della nuova organizzazione sindacale, pur valutando che si versa in prima applicazione

della normativa stessa, si ritiene opportuno acquisire sulla questione il parere del Consiglio di Stato e adottare il presente decreto con riserva di tale parere;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. prof. Franco Bassanini, è stato delegato, tra l'altro, «ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative ... al lavoro pubblico» e «... tutte le competenze attribuite dalla legge direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. La delegazione sindacale di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2000-2001, per gli aspetti giuridici ed economici, riguardante il personale della carriera prefettizia è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentativa sul piano nazionale:

1) SI.N.PRE.F. (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi);

2) Sindacato unitario lavoratori prefettizi (Federazione FP CGIL, FPS CISL e UIL PA) ammessa con riserva ai sensi di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2000

*Il Ministro:* BASSANINI

**00A13207**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 settembre 2000.

**Modalità tecniche di trasmissione dell'elenco dei beneficiari dei crediti d'imposta per la ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la concessione di incentivi fiscali per la ricerca scientifica nella forma del credito d'imposta;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 22 luglio 1998, n. 275, recante la disciplina delle modalità di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica;

Visto l'art. 5, comma 4, del predetto decreto interministeriale, 22 luglio 1998, che prevede l'invio da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'elenco dei soggetti beneficiari dei crediti d'imposta al sistema informativo del Ministero delle finanze con l'indicazione degli estremi identificativi e degli importi dei crediti d'imposta concessi;

Considerata l'esigenza di determinare le modalità tecniche di trasmissione del suddetto elenco con provvedimenti adottati d'intesa tra gli uffici dirigenziali competenti delle due amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

*Trasmissione mediante supporto magnetico*

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasmette al sistema informativo del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei beneficiari, e dei relativi importi, delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 22 luglio 1998, n. 275, mediante registrazione dei dati su supporti magnetici aventi le caratteristiche tecniche e con le modalità indicate nell'allegato *A* al presente decreto.

2. I supporti magnetici di cui al comma precedente devono essere trasmessi unitamente alla nota di accompagnamento, redatta in duplice copia secondo il facsimile di cui all'allegato *B* al presente decreto, al Ministero delle finanze, anagrafe tributaria, via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma.

Art. 2.

*Trasmissione telematica*

1. Le comunicazioni possono essere effettuate, in alternativa all'invio dei dati su supporti magnetici, tramite collegamenti telematici diretti tra i sistemi informativi del Ministero delle finanze e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Le modalità tecniche per definire i collegamenti telematici di cui al comma 1 del presente articolo possono essere definite con apposito provvedimento emanato d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2000

*Il direttore generale*
*del Dipartimento delle entrate*
*del Ministero delle finanze*
ROMANO

*Il direttore generale*
*del Dipartimento per la programmazione*
*il coordinamento e gli affari economici*
*del Ministero dell'università*
*e della ricerca scientifica e tecnologica*
DADDONA

---

ALLEGATO *A*

Modalità di comunicazione dell'elenco nominativo dei beneficiari delle agevolazioni previste dal decreto 22 luglio 1998, n. 275, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

1. *Caratteristiche dei supporti magnetici.*

I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e i dischetti magnetici.

Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, la fornitura può essere costituita da più supporti contenenti ognuno un unico data set.

1.1. Caratteristiche dei nastri magnetici a cartuccia.

I nastri magnetici a cartuccia devono ripondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unità tipo IBM 3480;

numero di tracce = 18;

numero di caratteri per pollice = 37.871;

senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware);

tiro di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parità;

i nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo «NO LABEL»;

la lunghezza di ciascun record logico è di 250 caratteri;

la lunghezza del record fisico è di 32.750 caratteri.

1.2. Caratteristiche dei dischetti magnetici.

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

tipologia: una delle seguenti:

*a)* dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacità in formato MS/DOS;

*b)* dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, alta densità con 512 bytes per settore con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacità in formato MS/DOS;

organizzazione sequenziale;

tipo di codifica di registrazione ASCII STANDARD;

gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR e LF (valori esadecimali «OD» e «A»);

lunghezza dei record 250 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti);

i files non devono essere compressi.

Il nome da assegnare al file del dischetto è: UNIVER e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

1.3. Caratteristiche esterne dei supporti magnetici.

Ciascuna fornitura può essere costituità da più volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

codice fiscale del mittente;

denominazione del mittente;

domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e sigla della provincia);

recapito telefonico;

oggetto: comunicazioni all'A.T. da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

anno di riferimento dei dati;

tipo di codifica (EBCDIC o ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;

sistema operativo (VERSIONE e RELEASE) utilizzato per produrre i files (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ecc.);

hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice e modello);

eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;

data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto. A tal riguardo, particolare attenzione da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

2. *Caratteristiche dei files contenenti le comunicazioni.*

Ogni file si compone dei seguenti record lunghi 250 caratteri:

un record di testa identificativo del soggetto obbligato alla comunicazione (tipo record 0);

più record di dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record 1);

un record di coda (tipo record 9).

Qualora la fornitura sia costituita da più supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record identificativo del soggetto obbligato alla comunicazione, i records con i dati delle comunicazioni ed il record di coda.

3. *Caratteristiche dei campi.*

Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record:

i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;

i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi;

in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici;

in caso di dati mancanti impostare a spazi i campi alfabetici, alfanumerici;

impostare a spazi i campi filler.

4. *Contenuto informativo del record.*

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record.

RECORD DI TESTA DELLA COMUNICAZIONE

| n. | Campo | Lung. | Posizione | Tipo | Valori ammessi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo record | 1 | 1 - 1 | NU | Vale «0» |
| 2 | Codice fornitura | 3 | 2 - 4 | AN | Vale «CIF» |
| 3 | Codice fiscale ente inviante | 11 | 5 - 15 | NU | |
| 4 | Denominazione ente inviante | 60 | 16 - 75 | AN | |
| 5 | Domicilio fiscale ente inviante | 35 | 76 - 110 | AN | |
| 6 | Provincia dom. ente inviante | 2 | 111 - 112 | AN | |
| 7 | Indirizzo ente inviante | 35 | 113 - 147 | AN | |
| 8 | Cap indirizzo ente inviante | 5 | 148 - 152 | NU | |
| 9 | Anno riferimento dei dati | 4 | 153 - 156 | NU | Nel formato «AAAA» assume il valore dell'anno a cui si riferisce il credito |
| 10 | Progressivo invio | 7 | 157 - 163 | NU | Nel formato «AAAANNN» dove: «AAAA» è l'anno di invio «NNN» identifica il progressivo del supporto |
| 11 | Data invio | 8 | 164 - 171 | NU | Nel formato «GGMMAAAA» |
| 12 | Filler | 79 | 172 - 250 | AN | |

RECORD DI DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE

| n. | Campo | Lung. | Posizione | Tipo | Valori ammessi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo record | 1 | 1 - 1 | NU | Vale «1» |
| 2 | Codice fiscale del soggetto beneficiario | 16 | 2 - 17 | AN | Se numerico deve essere allineato a sinistra |
| 3 | Denominazione dell'impresa | 60 | 18 - 77 | AN | |
| 4 | Comune del soggetto | 24 | 18 - 41 | AN | In caso di ditta individuale in alternativa al campo 3 vanno riempiti i campi 4 e 5 |
| 5 | Nome del soggetto | 20 | 42 - 61 | AN | |
| 6 | Filler | 16 | 62 - 77 | AN | |
| 7 | Comune della sede legale dell'impresa | 35 | 78 - 112 | AN | |
| 8 | Provincia della sede legale dell'impresa | 2 | 113 - 114 | AN | |
| 9 | Indirizzo della sede legale dell'impresa | 35 | 115 - 149 | AN | |
| 10 | Cap della sede legale dell'impresa | 5 | 150 - 154 | NU | |
| 11 | Importo del credito d'imposta totale (parte intera) | 10 | 155 - 164 | NU | Parte intera: vale sia per tipo valuta lire che euro |
| 12 | Importo del credito d'imposta totale (parte decimale) | 2 | 165 - 166 | NU | Parte decimale: vale solo per tipo valuta euro; nel caso di valuta in lire impostare «00» |
| 13 | Tipo valuta dell'importo del credito d'imposta | 4 | 167 - 170 | AN | Vale «lire» ovvero «euro» |
| 14 | Causale del credito d'imposta totale | 2 | 171 - 172 | AN | Assume i seguenti valori: «1a» - nuove assunzioni; «1b» - contratto per attività di ricerca; «1c» - oneri relativi a borse di studio |
| 15 | Data concessione del credito | 8 | 173 - 180 | AN | Nel formato «GGMMAAAA» |
| 16 | Filler | 70 | 181 - 250 | AN | |

RECORD DI CODA DELLA COMUNICAZIONE

| n. | Campo | Lung. | Posizione | Tipo | Valori ammessi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo record | 1 | 1 - 1 | NU | Vale «9» |
| 2 | Codice fornitura | 3 | 2 - 4 | AN | Vale «CIF» |
| 3 | Codice fiscale invitante | 11 | 5 - 15 | NU | |
| 4 | Denominazione ente inviante | 60 | 16 - 75 | AN | |
| 5 | Domicilio fiscale ente inviante | 35 | 76 - 110 | AN | |
| 6 | Provincia del domicilio fiscale | 2 | 111 - 112 | AN | |
| 7 | Indirizzo ente inviante | 35 | 113 - 147 | AN | |
| 8 | Cap indirizzo | 5 | 148 - 152 | NU | |
| 9 | Totale records di dettaglio inviati | 7 | 153 - 159 | NU | |
| 10 | Anno riferimento dei dati | 4 | 160 - 163 | NU | Nel formato «AAAA» assume il valore dell'anno a cui si riferisce il credito |
| 11 | Progressivo invio | 7 | 164 - 170 | NU | Nel formato «AAAANNN» dove: «AAAA» è l'anno di invio «NNN» identifica il progressivo del supporto |
| 12 | Data invio | 8 | 171 - 178 | NU | Nel formato «GGMMAAAA» |
| 13 | Filler | 72 | 179 - 250 | AN | |

ALLEGATO *B*

AL MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA
VIA MARIO CARUCCI, 99
00143 ROMA

## NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO

Il sottoscritto, per conto del sottoindicato soggetto:

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATI IDENTIFICATIVI | DENOMINAZIONE (a) | | |
| | | | |
| | NUMERO DI CODICE FISCALE | | |
| | | | |
| SEDE (b) | C.A.P. | COMUNE (senza abbreviazione) | PROV. (sigla) |
| | | | |
| | VIA o PIAZZA | | N. CIVICO |
| | | | |

comunica, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D. I. 22 luglio 1998, i dati e le notizie riguardanti i crediti d'imposta per la ricerca scientifica, di cui all'art. 5 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi all'anno ☐☐☐☐

La presente comunicazione è costituita da n° ______ ☐ nastri a cartuccia / ☐ floppy disk (c).

DATA DI INVIO

FIRMA (d)

| PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO | |
|---|---|
| DATA DI RICEZIONE | N. PROTOCOLLO |
| | |

AVVERTENZE:

La nota deve essere compilata in tutte le sue parti e deve essere spedita o consegnata, insieme ai supporti magnetici costituenti la comunicazione, al Ministero delle finanze - Anagrafe tributaria, via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma.

*Istruzioni per la compilazione*

La nota deve essere compilata a macchina o a stampatello.

Tutte le notizie vanno riportate sulla nota senza alcuna abbreviazione.

In corrispondenza di ogni lettera riportata sulla nota si chiarisce:

*a)* indicare l'esatta denominazione dell'ufficio che effettua la comunicazione;

*b)* la dizione del comune va indicata per esteso, la sigla provinciale è quella automobilistica (es. Roma = RM);

*c)* indicare il numero di supporti magnetici inviati e barrare la casella relativa ai supporti su cui sono state trasmesse le comunicazioni;

*d)* la nota di accompagnamento deve essere firmata dalla persona tenuta ad eseguire la comunicazione, secondo l'ordinarnento dell'ufficio.

**00A13189**

---

DECRETO 2 ottobre 2000.

**Estensione alle tasse automobilistiche liquidate per gli anni 1997 e 1998 del sistema dei versamenti unitari con compensazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera *h-ter)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo;

Vista, in particolare, la lettera *h-ter)* del citato art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, ai sensi della quale il sistema dei versamenti unitari con compensazione si applica anche alle altre imposte, tasse e sanzioni individuate con decreto del Ministero delle finanze;

Considerata l'esigenza di estendere l'applicazione del predetto sistema di versamento alle tasse automobilistiche dovute per gli anni 1997 e 1998 risultanti dagli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni notificati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni in materia di versamento unitario con compensazione si applicano anche alle tasse automobilistiche, ivi comprese le relative sanzioni, dovute per gli anni 1997 e 1998 sulla base degli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni notificati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2000

*Il direttore generale:* ROMANO

**00A13341**

---

DECRETO 17 ottobre 2000.

**Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona.**

## IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona;

Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 13 ottobre 2000, avevano il domicilio fiscale nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona, sono sospesi dallo stesso 13 ottobre 2000 al 31 ottobre 2000 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nelle regioni e nella provincia di cui allo stesso comma 1.

3. Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti di imposta, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. La sospensione di cui al precedente comma 3 si applica esclusivamente alle ritenute alla fonte da

operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2000

*Il Ministro:* DEL TURCO

**00A13340**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 ottobre 2000.

**Accertamento del tasso di interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° aprile 1995, 1° ottobre 1995, 1° aprile 1996 e 1° ottobre 1998, relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 2000 e scadenza 1° aprile 2001.**

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593437/301 del 29 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, per l'importo ridenominato di euro 10.974.690.000,00;

n. 594373/311 del 26 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1995, in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.801.629.866,92;

n. 786758/320 del 25 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1996, per l'importo ridenominato di euro 8.083.928.248,92;

n. 472968/351 del 24 settembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1998, per l'importo ridenominato di euro 10.062.437.563,16,

i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 2000 e scadenza 1° aprile 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° ottobre 2000, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° aprile 2001, è accertato nella misura del:

2,80% per i CCT settennali 1° aprile 1995/2002 (codice titolo n. 36713), cedola n. 12;

2,80% per i CCT settennali 1° ottobre 1995/2002 (codice titolo n. 36735), cedola n. 11;

2,80% per i CCT settennali 1° aprile 1996/2003 (codice titolo n. 36757), cedola n. 10;

2,65% per i CCT settennali 1° ottobre 1998/2005 (codice titolo n. 126385), cedola n. 5.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.972.558.686.805 così ripartite:

L. 594.998.964.175 per i CCT settennali 1° aprile 1995/2002 (codice titolo 36713);

L. 422.969.732.140 per i CCT settennali 1° ottobre 1995/2002 (codice titolo 36735);

L. 438.274.697.015 per i CCT settennali 1° aprile 1996/2003 (codice titolo 36757);

L. 516.315.293.475 per i CCT settennali 1° ottobre 1998/2005 (codice titolo 126385),

e fanno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, corrispondente al capitolo 2935 (unità revisionale di base 3.1.5.3) per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

p. *Il direttore:* LA VIA

**00A13275**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 agosto 2000.

**Iscrizione della sostanza attiva «Fluroxypyr» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.** (Attuazione della direttiva 2000/10/CE).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla «Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento della Commissione 3600/92/CEE dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE;

Visto il regolamento della Commissione n. 933/1994 del 27 aprile 1994 che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento n. 3600/92/CEE;

Tenuto conto che la Germania, individuata dal regolamento n. 933/94/CEE come Paese relatore per la sostanza attiva «Fluroxypyr» ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva;

Visto il parere espresso in data 18 maggio 1999 sulla sostanza attiva «Fluroxypyr» dal Comitato scientifico piante, istituito presso la Commissione U.E.;

Visto il rapporto di riesame della sostanza attiva «Fluroxypyr» approvato a Bruxelles nella riunione del comitato fitosanitario permanente del 30 novembre 1999;

Vista la direttiva della Commissione 2000/10/CE del 1° marzo 2000 concernente l'iscrizione della sostanza attiva «Fluroxypyr» nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2000/10/CE con l'inserimento della sostanza attiva «Fluroxypyr» nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva FLUROXYPYR è iscritta, fino al 30 novembre 2010, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate in allegato 1.

Art. 2.

1. Il Ministero della sanità adotta entro il 1° giugno 2001 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Fluroxypyr».

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari aventi le caratteristiche prescritte dal presente decreto ed i titolari di quelle per le quali, si rende necessario richiedere variazioni per adeguarsi alle condizioni riportate in allegato 1, inviano al Ministero della sanità, entro il 15 gennaio 2001, un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure un'autorizzazione all'accesso ad un fascicolo, di altro titolare, che soddisfi i requisiti del predetto allegato II.

3. Il Ministero della sanità revoca le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Fluroxypyr» non aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, nonché quelle per le quali i titolari non hanno provveduto conformemente al comma 2.

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sola sostanza attiva «Fluroxypyr» presentano al Ministero della sanità, entro il 1° dicembre 2003, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; tali autorizzazioni sono adeguate entro il 1° dicembre 2004.

Art. 4.

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti «Fluroxypyr» in miscela con altre sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, presentano al Ministero della sanità un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del predetto decreto legislativo, entro tre anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle predette sostanze attive nell'allegato I del medesimo decreto legislativo n. 194 del 1995. Tali autorizzazioni saranno adeguate entro quattro anni da quest'ultimo inserimento.

Art. 5.

1. Le scorte dei prodotti fitosanitari revocati possono essere commercializzate entro il 30 aprile 2002.

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il 1° dicembre 2000 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2000

*Il Ministro:* VERONESI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2000*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 134*

ALLEGATO 1

FLUROXYPYR

1. Identità

Nome comune: FLUROXYPYR.

Denominazione IUPAC: 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-acido piridilossiacetico.

2. Condizioni particolari:

2.1 La purezza della sostanza attiva deve risultare come minimo di 950 g/kg;

2.2 Possono essere autorizzate sole le utilizzazioni come erbicida;

2.3 Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame del FLUROXYPYR, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 30 novembre 1999. Per effettuare tale valutazione globale, si devono:

prendere in considerazione le informazioni complementari richieste di cui al punto 7 del rapporto di riesame, in relazione alla sicurezza ambientale di metaboliti rilevanti, che devono pervenire entro il 1° dicembre 2000;

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee;

prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazioni includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi.

**00A13193**

---

DECRETO 28 settembre 2000.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Flaminide» e «Puernol».**

## IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

D.D. 800.5/R.S.L. 488-99/D17

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000 con il quale è stata erroneamente sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 21 settembre 2000 della ditta Prodotti Formenti S.r.l.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il D.D. 800.5/L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alle specialità medicinali sottoelencate, il D.D. 800.5/L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000:

prodotti Formenti S.r.l.:

FLAMINIDE:

100 mg compresse rivestite 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 033358 019;

100 mg granulato per sospensione orale 30 bustine - A.I.C. n. 033358 021;

PUERNOL 10% gocce orali soluzione flacone 30 ml - A.I.C. n. 012526 024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 settembre 2000

*Il dirigente:* GUARINO

**00A13058**

---

DECRETO 28 settembre 2000.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vercite».**

## IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

D.D. 800.5/S.44/97.M.13/D44

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 12 settembre 2000, della ditta Abbott S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Abbott S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

VERCITE «30 compresse 25 MG» - A.I.C. n. 021992 021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 settembre 2000

*Il dirigente:* GUARINO

**00A13082**

---

DECRETO 9 ottobre 2000.

**Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Ospedale S. Martino di Genova» ad espletare attività di trapianto di tessuto osseo, cartilagineo, legamentoso e meniscale da cadavere a scopo terapeutico.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale San Martino di Genova», in data 26 giugno 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di tessuto osseo, cartilagineo, legamentoso e meniscale da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 6 settembre 2000 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Liguria adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Ospedale San Martino di Genova», è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di tessuto osseo, cartilagineo, legamentoso e meniscale da cadavere a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di tessuto osseo, cartilagineo, legamentoso e meniscale debbono essere eseguite presso la sala operatoria della clinica ortopedica situata al secondo piano del monoblocco Acuti dell'ospedale San Martino di Genova.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di tessuto osseo, cartilagineo, legamentoso e meniscale debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Pipino prof. Francesco direttore della clinica ortopedica dell'Università degli studi di Genova;

Franchin prof. Francesco, professore associato aiuto della clinica ortopedica dell'Università degli studi di Genova;

Molfetta prof. Luigi ricercatore aiuto della clinica ortopedica dell'Università degli studi di Genova;

Felli prof. Lamberto ricercatore aiuto della clinica ortopedica dell'Università degli studi di Genova.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Liguria non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Ospedale San Martino di Genova» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

*Il dirigente generale:* D'ARI

**00A13173**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 ottobre 2000.

**Determinazione del tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle cessioni legali per l'anno 1998.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante norme per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 febbraio 1994, con il quale è stato approvato il disciplinare della concessione della gestione delle cessioni legali alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a.;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994, n. 403, concernente accelerazione della procedura di discussione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1998 con il quale sono stati fissati i predetti tassi di rendimento per gli anni 1994, 1995 e 1996;

Visti i decreti ministeriali in data 4 giugno 1999 e 21 dicembre 1999 con i quali sono stati determinati i tassi annui di rendimento per gli anni 1997 e 1998;

Vista la sentenza n. 2576/2000, depositata il 3 marzo 2000, con la quale il TAR del Lazio ha annullato il predetto decreto ministeriale del 4 giugno 1999, dichiarandolo illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione;

Visto il decreto ministeriale in pari data con il quale è stato rideterminato il tasso annuo di rendimento per l'anno 1997;

Considerato che il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1999, con il quale è stato determinato il tasso di rendimento per l'anno 1998, è stato emanato sulla base di un procedimento istruttorio analogo a quello effettuato ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale in data 4 giugno 1999, dichiarato illegittimo dalla citata sentenza del TAR del Lazio;

Ritenuto necessario procedere alla revoca del citato decreto ministeriale in data 21 dicembre 1999 e alla rideterminazione del tasso annuo di rendimento per l'anno 1998 sulla base di una compiuta istruttoria sui rendimenti degli investimenti finanziari in tale anno;

Viste le note numeri 031796 e 032072 rispettivamente in data 2 giugno 2000 e 20 giugno 2000 con le quali l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha fornito elementi in ordine ai tassi di rendimento degli investimenti finanziari delle imprese di assicurazione, per l'anno 1998, al netto delle ordinarie spese di gestione e tenuto conto della composizione percentuale degli investimenti stessi;

Vista la lettera della Consap S.p.a. in data 4 luglio 2000 relativa alla trasmissione di uno studio appositamente effettuato nell'argomento e relativo all'anno 1998;

Tenuto conto che, nel previgente sistema a regime di cessioni legali, le restituzioni alle imprese si bilanciavano con gli ulteriori versamenti effettuati, allo stesso titolo, da parte delle imprese, generando così flussi di rendimento mobiliare;

Considerato che la situazione attuale è invece caratterizzata esclusivamente dall'obbligo di far fronte, a scadenza, alle quote cedute, essendo venuti meno i precedenti flussi finanziari in entrata;

Rilevata la particolare composizione patrimoniale della Consap S.p.a., nella quale l'incidenza degli investimenti immobiliari è notevolmente maggiore rispetto a quella delle imprese di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1999 citato in premessa è revocato.

Art. 2.

Il tasso di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a. deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è determinato per l'anno 1998 nella misura del 5,5%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2000

*Il Ministro dell'industria*
*del commercio e dell'artigianato*
LETTA

*Il Ministro del tesoro, del bilancio*
*e della programmazione economica*
VISCO

**00A13192**

DECRETO 3 ottobre 2000.

**Determinazione del tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle cessioni legali per l'anno 1997.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante norme per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 febbraio 1994, con il quale è stato approvato il disciplinare della concessione della gestione delle cessioni legali alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a.;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994, n. 403, concernente accelerazione della procedura di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa annualmente, a partire dal

1º gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1998 con il quale sono stati fissati i predetti tassi di rendimento per gli anni 1994, 1995 e 1996;

Visto il decreto ministeriale in data 4 giugno 1999 con il quale è stato determinato il tasso annuo di rendimento per l'anno 1997;

Vista la sentenza n. 2576/2000, depositata il 3 marzo 2000, con la quale il TAR del Lazio ha annullato il predetto decreto ministeriale del 4 giugno 1999, dichiarandolo illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione di un nuovo provvedimento per la determinazione del tasso annuo di rendimento per l'anno 1997 sulla base di una compiuta istruttoria sul rendimento medio degli investimenti finanziari in tale anno;

Viste le note numeri 031796 e 032072 rispettivamente in data 2 giugno 2000 e 20 giugno 2000 con le quali l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha fornito elementi in ordine al tasso di rendimento degli investimenti finanziari delle imprese di assicurazione, per l'anno 1997, al netto delle ordinarie spese di gestione e tenuto conto della composizione percentuale degli investimenti stessi;

Vista la lettera n. 2418 del 3 maggio 2000 con la quale l'Istituto Guglielmo Tagliacarne ha comunicato il rendimento potenziale lordo medio annuo degli investimenti immobiliari per l'anno 1997;

Vista la lettera della Consap in data 27 giugno 2000 relativa alla trasmissione di uno studio appositamente effettuato nell'argomento e relativo all'anno 1997;

Tenuto conto che, nel previgente sistema a regime di cessioni legali, le restituzioni alle imprese si bilanciavano con gli ulteriori versamenti effettuati, allo stesso titolo, da parte delle imprese, generando così flussi di rendimento mobiliare;

Considerato che la situazione attuale è invece caratterizzata esclusivamente dall'obbligo di far fronte, a scadenza, alle quote cedute, essendo venuti meno i precedenti flussi finanziari in entrata;

Rilevata la particolare composizione patrimoniale della Consap S.p.a., nella quale l'incidenza degli investimenti immobiliari è notevolmente maggiore rispetto a quella delle imprese di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a. deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è determinato per l'anno 1997 nella misura del 6%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2000

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
LETTA

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
VISCO

**00A13191**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 settembre 2000.

**Determinazione dei diritti a carico dei candidati agli esami per consulente alla sicurezza per i trasporti di merci pericolose, in attuazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2000, con cui è stata istituita la figura professionale del «consulente» per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile, ed in particolare l'art. 5, comma 6, che stabilisce che tutte le spese ivi elencate sono a carico dei candidati;

Visto inoltre il comma 7 dello stesso art. 5 che demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di stabilire gli importi dei diritti, che i candidati agli esami per consulente alla sicurezza per i trasporti di merci pericolose debbono versare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1995, n. 134, con cui sono stati determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, n. 82/T, con cui vengono stabilite le modalità e procedure degli esami suddetti;

ADOTTA
il seguente decreto:

Determinazione dei diritti, a carico dei candidati agli esami per consulente alla sicurezza per i trasporti di merci pericolose, in attuazione dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.

Art. 1.

*Diritti che i candidati debbono versare*

1. I diritti che i candidati all'esame di consulente per trasporti di merci pericolose debbono versare per sostenere l'esame di primo rilascio, di aggiornamento per integrazione ed aggiornamento quinquennale, nonché per il rilascio del relativo certificato, sono quelli riportati nella tabella A, di cui all'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Gli importi di cui al precedente comma debbono essere versati sull'apposito capitolo di entrata, per essere riassegnati all'unità previsionale di base 2.1.1.0 «Funzionamento» dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri.

Roma, 27 settembre 2000

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
BERSANI

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
VISCO

ALLEGATO I

TABELLA A

DIRITTI CHE I CANDIDATI AGLI ESAMI DI CONSULENTE PER TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE DEBBONO VERSARE

| Tariffa | Importo | Tipo di operazione |
|---|---|---|
| A1 | L. 240.000<br>euro 123,95 | Diritto di ammissione ad una sessione di esame, per candidati che non siano già titolari di un certificato. |
| A2 | L. 200.000<br>euro 103,29 | Diritto di ammissione ad una sessione di esame, per candidati già in possesso di un certificato (o che abbiano già conseguito una idoneità), per l'integrazione con la seconda modalità, od una o più specializzazioni aggiunte, od entrambi i casi. |
| A3 | L. 200.000<br>euro 103,29 | Diritto di ammissione ad una sessione di esame, per rinnovo quinquennale. |
| A4 | L. 10.000<br>euro 5,16 | Diritto per il rilascio del certificato. |

**00A13172**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2000.

**Rideterminazione dell'importo del contributo a parziale copertura del danno subito dal settore della pesca e della acquacoltura.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 che stabilisce la destinazione delle risorse del fondo alla concessione di contributi a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolare condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile recante «Modalità tecniche e criteri relativi alla provvidenza previste dalla citata legge n. 72/1992»;

Visto in particolare l'art. 5 di detto decreto che stabilisce l'entità massima del contributo previsto a parziale copertura dei danni di cui all'art. 1 della legge n. 72/1992;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 che ha modificato l'importo dei contributi di cui sopra;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante: «Misure urgenti in materia di pesca e di acquacoltura»;

Visto l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge che prevede l'approvazione, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, delle modalità tecniche di attuazione in materia di fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Ritenuto opportuno rideterminare i massimali di intervento;

Sentita la Commissione consultiva della pesca marittima che nella riunione del 19 luglio 2000 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

A decorrere dal mese di ottobre 2000 l'importo del contributo a parziale copertura del danno di cui all'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, è determinato, in relazione ai diversi tipi di attività e per categorie omogenee, nelle misure massime seguenti:

*a)* navi inferiori a 10 tsl, fino a 7 milioni;

*b)* navi da 10 tsl a 50 tsl, fino a 15 milioni;

*c)* navi oltre 50 tsl, fino a 20 milioni;

*d)* imprese di acquacoltura, mitilicoltura, molluschicoltura: il 35% del danno accertato fino ad un massimo di 1.000 milioni.

Il presente decreto, registrato all'organo di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

*Il Ministro:* PECORARO SCANIO

*Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2000*
*Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 140*

**00A13276**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 settembre 2000.

**Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. S.E.P. Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX», unità di Genova.** (Decreto n. 28790).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta S.p.a. S.E.P. Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX»;

Visto il decreto ministeriale datato 30 marzo 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° luglio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Vista la nota del Servizio ispezione del lavoro di Genova, con la quale lo stesso ha fatto presente che con nota n. 8723/II del 30 novembre 1999, aveva indicato, per mero errore di trascrizione, 12 invece che 13 lavoratori ancora interessati al piano di pensionamento anticipato;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 marzo 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. S.E.P. Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX», sede in Genova, unità di Genova, per un massimo di 13 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 marzo 2000 n. 27983.

Roma, 13 settembre 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A12980**

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerusa S.p.a., unità di Masone.** (Decreto n. 28791).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 73/2000, del 18-19 maggio 2000, pronunciata dal tribunale di Genova che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Cerusa S.p.a.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 19 maggio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerusa S.p.a., sede in Masone (Genova), unità di Masone (Genova), (NID 0004GE0016), per un massimo di 28 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 maggio 2000 al 18 novembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1, è prorogata dal 19 novembre 2000 al 18 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A12981**

---

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.E.A., unità di Carrù, frazione Ronchi.** (Decreto n. 28792).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 11/2000 dell'11 luglio 2000, pronunciata dal tribunale di Mondovì (Cuneo) che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. B.E.A.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 12 luglio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.E.A., sede in Carrù frazione Ronchi (Cuneo), unità in Carrù, frazione Ronchi (Cuneo), (NID 0001CN0011), per un massimo di 59 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 luglio 2000 all'11 gennaio 2001.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1, è prorogata dal 12 gennaio 2001 all'11 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 6, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A12982**

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Skyway Electronic, unità di Donnas.** (Decreto n. 28793).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 12 del 1° giugno 2000, pronunciata dal Tribunale di Aosta che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Skyway Electronic;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 2 giugno 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Skyway Electronic, sede di Donnas (Aosta), unità di Donnas (Aosta), (NID 0002000880), per un massimo di 34 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 2000 al 1° dicembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1, è prorogata dal 2 dicembre 2000 al 1° giugno 2001.

L'istituto nazionale previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'istituto nazionale previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A12983**

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Artmaster, unità di Genova.** (Decreto n. 28794).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 96/2000 del 29 giugno 2000 pronunciata dal tribunale di Genova che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Artmaster;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 30 giugno 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Artmaster, sede in Genova, unità di Genova (NID 0004GE0022), per un massimo di 19 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 giugno 2000 al 29 dicembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1, è prorogata dal 30 dicembre 2000 al 29 giugno 2001.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A12984**

---

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mille Miglia, unità di Cervere.** (Decreto n. 28795).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 8/2000 del 19 maggio 2000 pronunciata dal tribunale di Alba (Cuneo) che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Mille Miglia;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 20 maggio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mille Miglia, sede in Cervere (Cuneo), unità di Cervere (Cuneo), (NID 0001CN0010) per un massimo di 8 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 maggio 2000 al 19 novembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 20 novembre 2000 al 19 maggio 2001.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A12985**

---

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Meccanica, unità di Bruino.** (Decreto n. 28796).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 152/2000 del 15 giugno 2000 pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Nuova Meccanica;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 giugno 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Meccanica, sede in Bruino (Torino), unità in Bruino (Torino), (NID 0001TO0030) per un massimo di 51 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 2000 al 14 dicembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 15 dicembre 2000 al 14 giugno 2001.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A12986**

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gec Alsthom Fir già fabbrica italiana relè ora Alstom Fir, unità di S. Pellegrino Terme.** (Decreto n. 28797).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e in particolare l'art. 1, comma 10;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Gec Alsthom Fir già fabbrica italiana relè ora Alstom Fir;

Visto il decreto direttoriale datato 2 novembre 1999 con il quale è stato concesso il trattamento CIGS per il periodo dal 4 maggio 1999 al 3 novembre 1999 per un numero massimo di 43 dipendenti;

Vista la nota del 18 luglio 2000 con la quale la predetta società ha fatto presente che nel periodo dal 4 maggio 1999 al 3 novembre 1999 sono stati sospesi fino ad un massimo di 68 lavoratori;

Considerato che il locale organo ispettivo attivato in merito alla richiesta aziendale, ha inviato il dettaglio mensile della CIGS della citata società per il periodo dal 4 maggio 1999 al 3 maggio 2000, dal quale è emerso che nel mese di ottobre 1999 la sospensione a zero ore ha interessato un massimo di 64 lavoratori e nel mese di novembre 99 la sospensione stessa ha interessato un massimo di 61 lavoratori;

Ritenuta, pertanto, la necessità di autorizzare la corresponsione del trattamento di integrazione salariale straordinario in favore di un numero massimo di 64 unità lavorative, anziché di 43 per il periodo dal 4 maggio 1999 al 3 novembre 1999 e di un numero massimo di 61 unità lavorative, anziché di 60 per il periodo dal 4 novembre 1999 al 3 maggio 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicate, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gec Alsthom fir già fabbrica italiana relè ora Alstom Fir, con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo), unità di S. Pellegrino Terme (Bergamo), (NID 9903BG0015), per un massimo di 64 unità lavorative, per il periodo dal 4 maggio 1999 al 3 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1999 con decorrenza 4 maggio 1999, art. 1, comma 10, legge n. 223/1991 F.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato sino al 3 maggio 2000, per un massimo di 61 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1999 con decorrenza 4 novembre 1999, art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce i decreti ministeriali n. 27267 del 2 novembre 1999 e n. 27964 del 17 marzo 2000.

Roma, 13 settembre 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A12987**

---

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cognetex, unità di Imola.** (Decreto n. 28798).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cognetex, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 13 giugno 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 31 gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cognetex con sede in Imola (Bologna), unità di Imola (Bologna), (NID 0008BO0020), per un massimo di 130 unità lavorative per il periodo dal 31 luglio 2000 al 30 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 2000 con decorrenza 31 luglio 2000.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A12988**

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviotech, unità di Villacidro.** (Decreto n. 28801).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Aviotech, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 maggio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviotech, con sede in Villacidro (Cagliari), unità di Villacidro (Cagliari), (NID 0020CA0150), per un massimo di 44 unità lavorative per il periodo dal 2 novembre 1999 al 1° maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1999 con decorrenza 2 novembre 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A12989**

---

DECRETO 13 settembre 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.E.T., unità di Casoria.** (Decreto n. 28810).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 21 giugno 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società C.I.E.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, e successive modifiche ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 45 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società C.I.E.T. S.p.a., codice ISTAT 45.34.0, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 45 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla C.I.E.T. S.p.a., con sede legale in Pratantico (Arezzo), unità di Casoria (Napoli), per un numero massimo di 45 unità lavorative, codice ISTAT 45.34.0 (matricola I.N.P.S. n. 0501397308), per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A12990**

---

DECRETO 26 settembre 2000.

**Ripartizione tra le regioni delle risorse finaziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6;

Considerata la possibilità, prevista dal medesimo comma del citato art. 13, di utilizzare le somme non impegnate nell'anno 1999, pari a lire 40 miliardi, nell'esercizio in corso, ammontando pertanto la dotazione finanziaria complessiva per l'anno 2000 a lire 100 miliardi;

Visto l'art. 4 del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che determina i criteri per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo alle regioni;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2000;

Considerato che, a seguito di approfondimenti di natura tecnica concordati con le regioni, si è ritenuto opportuno individuare criteri diversi di ripartizione, il più possibile aderenti ai contenuti del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, e che, pertanto, si rende necessario annullare il predetto decreto direttoriale 31 maggio 2000;

Ritenuto, pertanto, di dover effettuare la ripartizione di quota parte dell'intero importo da erogare, pari a lire 90 miliardi, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione, quale indicatore omogeneo della complessiva entità dei probabili fruitori dei servizi di collocamento, e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati, quale puntuale indice di correzione nella distribuzione;

Tenuto conto, con riferimento al secondo dei criteri enunciati nella disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto n. 91 del 13 gennaio 2000, che le iniziative dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo dei disabili ancora in corso, come verificato a seguito della ricognizione effettuata presso i competenti servizi per l'impiego locali, sono state stipulate ai sensi della previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio e che, come ribadisce la circolare n. 4 del 17 gennaio 2000 di questo Ministero, le stesse sono attualmente in scadenza e dunque cesseranno la loro operatività o saranno rinegoziate secondo i nuovi principi fissati dalla legge n. 68 del 1999 e dalle successive direttive applicative;

Considerato inoltre che i dati pervenuti sull'entità delle convenzioni stipulate non sono omogenei e quindi risultano di difficile valutazione comparativa ai fini della predetta ripartizione;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di stabilire la ripartizione equivalente della ulteriore quota parte dell'intero importo utilizzabile, pari a lire 10 miliardi, tra tutte le regioni, a prescindere dal numero effettivo delle iniziative poste in essere;

Considerato che la rilevazione dei dati viene effettuata sulla base delle ultime statistiche annuali ufficiali disponibili;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2000, è ripartito tra le regioni secondo l'elenco allegato (tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il decreto direttoriale 31 maggio 2000 di ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è annullato.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 26 settembre 2000

*Il direttore generale:* CARLÀ

TABELLA 1

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO - DIV. III
FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
ANNO 2000 - LEGGE N. 68/1999

| Regioni | Totale |
|---|---|
| Valle d'Aosta | 1.337.288.835 |
| Piemonte | 6.803.434.984 |
| Liguria | 3.172.328.022 |
| Lombardia | 14.446.798.781 |
| Prov. aut. Trento | 509.014.252 |
| Prov. aut. Bolzano | 484.794.907 |
| Friuli-Venezia Giulia | 2.516.843.367 |
| Veneto | 7.373.209.934 |
| Emilia-Romagna | 6.873.556.180 |
| Toscana | 6.159.197.419 |
| Marche | 3.005.871.945 |
| Umbria | 1.748.061.281 |
| Lazio | 9.067.142.731 |
| Campania | 9.066.504.663 |
| Abruzzo | 2.688.990.244 |
| Molise | 1.047.862.773 |
| Puglia | 7.304.725.257 |
| Basilicata | 1.012.724.674 |
| Calabria | 3.795.597.265 |
| Sicilia | 8.666.988.236 |
| Sardegna | 2.919.064.250 |
| TOTALE . . . | L. 100.000.000.000 |

**00A13171**

DECRETO 2 ottobre 2000.

**Linee guida d'uso dei videoterminali.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che prevede l'emanazione di una linea guida d'uso dei videoterminali;

Decreta:

Art. 1.

1. È adottata l'allegata linea guida d'uso dei videoterminali, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 ottobre 2000

p. *Il Ministro del lavoro*
GUERRINI

p. *Il Ministro della sanità*
FUMAGALLI CARULLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA D'USO DEI VIDEOTERMINALI
(art. 56, comma 3, decreto legislativo n. 626/1994)

1. *Introduzione.*

La guida che segue è stata messa a punto per fornire le indicazioni fondamentali per lo svolgimento dell'attività al videoterminale al fine di prevenire l'insorgenza dei disturbi muscoloscheletrici, dell'affaticamento visivo e della fatica mentale che possono essere causati dall'uso del videoterminale. Per la redazione della presente guida si è fatto riferimento a norme tecniche nazionali (CEI, UNI), comunitarie (CENELEC, CEN) e internazionali (IEC, ISO) che forniscono la regola dell'arte sull'utilizzo dei videoterminali.

Va chiarito, preliminarmente, che tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolti portano ad escludere, per i videoterminali, rischi specifici derivanti da radiazioni, ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico dell'operatore sia della prole. In particolare, nei posti di lavoro con videoterminale le radiazioni ionizzanti si mantengono a livelli rilevabili nei comuni ambienti di vita e di lavoro. Per quanto si riferisce ai campi elettromagnetici, la presenza della marcatura CE sul videoterminale comporta che tali campi siano mantenuti al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita ove sono utilizzate apparecchiature elettriche e televisive.

Nelle lavoratrici gestanti sono presenti variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbe favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 645/1996, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti.

Al fine di prevenire i disturbi che talvolta si accompagnano ad una utilizzazione dei videoterminali è necessario attenersi alle indicazioni di seguito elencate.

2. *Indicazioni sulle caratteristiche dell'arredo della postazione del video terminale.*

Il piano di lavoro (scrivania) deve:

*a)* avere una superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali necessari e le attrezzature (video, tastiera, ecc.) nonché consentire un appoggio per gli avambracci dell'operatore davanti alla tastiera, nel corso della digitazione;

*b)* avere una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo, tenendo presente che schermi di grandi dimensioni richiedono tavoli di maggiore profondità;

*c)* avere il colore della superficie chiaro, possibilmente diverso dal bianco, ed in ogni caso non riflettente;

*d)* essere stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80 cm;

*e)* avere uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori e per infilarvi il sedile.

Il sedile deve:

*f)* essere di tipo girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di basamento stabile o a cinque punti di appoggio;

*g)* disporre del piano e dello schienale regolabili in maniera indipendente così da assicurare un buon appoggio dei piedi ed il sostegno della zona lombare;

*h)* avere i bordi del piano smussati, in materiale non troppo cedevole, permeabile al vapore acqueo e pulibile;

*i)* essere facilmente spostabile anche in rapporto al tipo di pavimento;

*l)* qualora fosse necessario, essere dotato di un poggiapiedi separato, per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori dell'operatore.

3. *Indicazioni sugli ambienti.*

In sede di predisposizione degli ambienti di lavoro ove ubicare postazioni munite di videoterminale occorre prevedere:

*a)* per quanto riguarda il rumore, la eliminazione di eventuali problemi di rumore determinati in fase di stampa dalle stampanti ad impatto procedendo alla loro segregazione o insonorizzazione;

*b)* per quanto riguarda il microclima, il lavoro al videoterminale non richiede il rispetto di parametri diversi da quelli normalmente assunti per il comune lavoro d'ufficio. È necessario che nella postazione di lavoro la velocità dell'aria sia molto ridotta, evitando la presenza di correnti d'aria provenienti da porte, finetre, bocchette di condizionamento, ventilatori, apparecchiature poste in vicinanza ecc. È importante che l'aria non sia troppo secca per evitare possibili irritazioni degli occhi. Altrettanta precauzione andrà posta per evitare fonti di calore radiante poste nelle immediate vicinanze della postazione, quali impianti di riscaldamento ma anche finestre che possano essere colpite da irraggiamento solare diretto ecc.;

*c)* per quanto riguarda l'illuminazione, al fine di evitare riflessi sullo schermo, abbagliamenti dell'operatore ed eccessivi contrasti di luminosità la postazione di lavoro va correttamente orientata rispetto alle finestre presenti nell'ambiente di lavoro. L'illuminazione artificiale dell'ambiente deve essere realizzata con lampade provviste di schermi ed esenti da sfarfallio, poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli operatori; in caso di lampade a soffitto non schermate, la linea tra l'occhio e la lampada deve formare con l'orizzonte un angolo non inferiore a 60° (figura 1). Va in ogni modo evitato l'abbagliamento dell'operatore e la presenza di riflessi sullo schermo qualunque sia la loro origine.

4. *Indicazioni atte ad evitare l'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici.*

Per la prevenzione di tale tipologia di disturbi occorre:

*a)* assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale;

*b)* posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm. (figura 2);

*c)* disporre la tastiera davanti allo schermo (figura 3), salvo che lo schermo non sia utilizzato in maniera saltuaria, e il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili;

*d)* eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle;

*e)* evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori).

5. *Indicazioni atte ad evitare l'insorgenza di problemi visivi.*

A tale scopo si dovrà:

*a)* illuminare correttamente il posto di lavoro, possibilmente con luce naturale, mediante la regolazione di tende o veneziane, ovvero con illuminazione artificiale. Le condizioni di maggiore comfort visivo sono raggiunte con illuminamenti non eccessivi e con fonti luminose poste al di fuori del campo visivo e che non si discostino, per intensità, in misura rilevante da quelle degli oggetti e superfici presenti nelle immediate vicinanze, in modo da evitare contrasti eccessivi;

*b)* orientare ed inclinare lo schermo per eliminare, per quanto possibile, riflessi sulla sua superficie;

*c)* assumere la postura corretta di fronte al video in modo tale che la distanza occhi-schermo sia pari a circa 50-70 cm;

*d)* disporre il porta-documenti, se presente, alla stessa altezza e distanza dagli occhi, dello schermo, ricorrendo ai meccanismi di regolazione;

*e)* distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo;

*f)* durante le pause ed i cambiamenti di attività previsti, è opportuno non dedicarsi ad attività che richiedano un intenso impegno visivo, come ad esempio la correzione di un testo scritto;

*g)* cura della pulizia periodica di tastiera, mouse e schermo;

*h)* si raccomanda l'utilizzo di eventuali mezzi di correzione della vista se prescritti.

6. *Indicazioni atte ad evitare disturbi da affaticamento mentale.*

Nel lavoro al videoterminale è possibile riscontrare una certa difficoltà degli operatori a seguire adeguatamente il continuo aggiornamento dei software. L'attività al videoterminale richiede pertanto che essa sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e procedure informatiche.

È utile, al riguardo:

*a)* seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche;

*b)* disporre di tempo sufficiente per acquisire le necessarie competenze ed abilità;

*c)* rispettare la corretta distribuzione delle pause;

*d)* utilizzare software per il quale si è avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da usare;

*e)* in caso di anomalie del software e delle attrezzature, è bene che l'operatore sappia di poter disporre di un referente per la soluzione del problema.

Infine, si ricorda che la conoscenza del contesto in cui si colloca il risultato del lavoro al videoterminale, è un elemento utile per l'attenuazione di uno dei possibili fattori di affaticamento mentale.
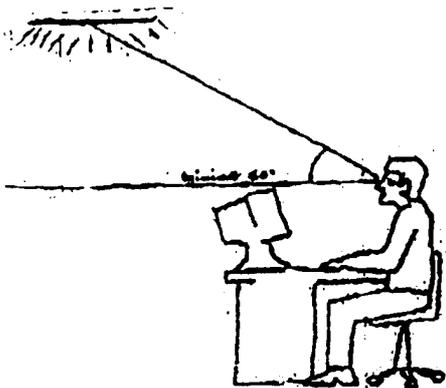
FIG. 1
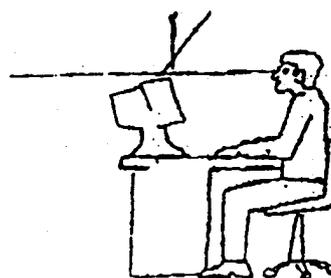
FIG. 2
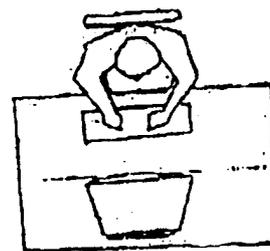
FIG. 3

**00A13190**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

**Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.** (Deliberazione n. 71/2000).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

Viste le direttive emanate, ai sensi della legge sopra citata, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) con delibera del 31 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte da quel Comitato con delibera 18 maggio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992) e con delibera 7 giugno 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1993), concernenti l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa, disposta in relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di sistemi di trasporto rapido di massa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, da ultimo reiterato con il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, che, al comma 1, rifinanzia l'art. 9 della menzionata legge n. 211/1992;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono state dettate le disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed è stata, in tale contesto, prevista l'istituzione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che consente, a favore di interventi già approvati, l'elevazione dell'apporto statale sino al limite massimo del 60% rispetto al costo degli interventi stessi e prevede il finanziamento di tranvie indipendentemente dalla riconducibilità alla tipologia delle «tranvie veloci»;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, che reca, tra l'altro, ulteriori stanziamenti per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 211/1992;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma 1, tra l'altro rifinanzia l'art. 9 della più volte citata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che al comma 1 pone termini ultimativi per la presentazione dei progetti definitivi relativi agli interventi approvati da questo Comitato entro il 31 dicembre 1998, pena la revoca dei contributi concessi, e che al comma 2 prevede - da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane (ora Ministro dei lavori pubblici) - la formulazione di proposte a questo Comitato stesso per l'allocazione delle risorse disponibili anche a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto e dei ribassi d'asta;

Visto l'art. 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che al comma 2 autorizza, per la prosecuzione degli interventi sopra richiamati, ulteriori limiti d'impegno e che demanda agli enti locali l'approvazione dei progetti, fermo restando il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto l'art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che al comma 1 autorizza ulteriori limiti d'impegno quindicennali di 37 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000 e di 40 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001;

Viste le delibere in data 20 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1996), 21 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1996), 8 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1996), 27 novembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997, errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1997) e 30 gennaio 1997, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1997), con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse recate - rispettivamente - dall'art. 9 della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziato, e dall'art. 10 della stessa legge, attenendosi alla graduatoria compilata dalla commissione di alta vigilanza, di cui alla legge n. 204/1995, alla stregua dei criteri elaborati dal CIPET e ponendo un tetto del 50% al contributo statale;

Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1998), con la quale questo Comitato, in attuazione del disposto dell'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a successive delibere l'istituzione di apposite commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a questioni di particolare rilevanza generale ed intersettoriale ed annoverando tra le istituende commissioni la commissione infrastrutture;

Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1998), con la quale sono state istituite le suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e strutture di supporto;

Viste le delibere in data 25 settembre 1997, n. 185 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 1997), 19 novembre 1998, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1999), e 21 aprile 1999, n. 66 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1999), con le quali questo Comitato ha assunto altre determinazioni in materia, tra l'altro procedendo alla finalizzazione di «economie» conseguenti all'abbassamento del tasso di sconto ed elevando, anche in relazione alle indicazioni fornite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, il contributo statale per interventi già approvati sino al 60% del costo;

Vista la delibera in data 30 giugno 1999, n. 105 (*Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1999), con la quale questo Comitato ha provveduto ad assegnare programmaticamente un contributo di 8.838 milioni di lire alla realizzazione del collegamento ferroviario Bari Centrale - aeroporto di Bari Palese, imputandolo ad un accantonamento a favore della regione Puglia, disposto con la menzionata delibera n. 66/99 a carico delle risorse previste dall'art. 10 della legge n. 211/1992;

Vista la delibera in data 22 giugno 2000, n. 70, con la quale questo Comitato ha allocato le risorse stanziate dall'art. 50 della citata legge n. 448/1998 e previsto la definizione di nuove disposizioni procedurali in relazione alle modifiche introdotte dalla legge n. 472/1999 ed in considerazione della necessità di parametrare l'entità del contributo statale ai tempi di effettivo utilizzo del mutuo così attivabile, in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e favorire l'avvio di un più vasto programma d'interventi;

Preso atto che, con nota n. 370(TIF5)/211 del 9 marzo 2000, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, ha formulato proposte di rimodulazione del precedente programma;

Rilevato che questo Comitato, nella seduta del 22 giugno 2000, aveva effettuato una prima valutazione delle proposte di cui sopra, anche in relazione alle considerazioni formulate al riguardo dalla commissione infrastrutture, nella seduta del 15 giugno 2000, ed aveva nell'occasione aggiornato l'argomento in vista di una più organica ridefinizione del programma precedente in relazione ad ulteriori esigenze nel frattempo emerse;

Considerato che, con nota n. 913 (TIF5)/211 RMC del 1° agosto 2000, il Ministero dei trasporti e della navigazione ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine ad un intervento relativo all'area metropolitana di Roma, già finanziato con la citata delibera del 21 dicembre 1995, che è stato poi ricompreso nel contesto più organico di realizzazione della linea C della metropolitana e per il quale viene riformulato il quadro finanziario anche a seguito della concessione di altro contributo disposta con la richiamata delibera n. 70/2000;

Considerato che, con nota n. 914 (TIF5)/211 del 3 agosto 2000, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, ha ufficializzato le proposte - precedentemente formulate in sede tecnica - di assegnazione definitiva del contributo già programmaticamente attribuito al collegamento ferroviario Bari Centrale - aeroporto di Bari Palese e di varianti alla rimodulazione del precedente programma d'interventi, fornendo con l'occasione indicazioni sul costo delle due componenti di un intervento composito a suo tempo approvato per l'area metropolitana di Palermo;

Considerato che le leggi richiamate delineano un chiaro orientamento alla determinazione di un tetto di contributo statale superiore a quello a suo tempo individuato da questo Comitato e che pertanto, in sede di finanziamento di nuovi interventi o di integrazione di finanziamenti per interventi già approvati, è opportuno stabilire sin dall'inizio il contributo nella misura massima prevista, ove necessario e fermo restando che l'importo del contributo stesso è fissato in relazione alle richieste del soggetto attuatore ed ai cofinanziamenti già disponibili;

Ritenuto di condividere le valutazioni espresse dalla commissione infrastrutture nella citata seduta del 15 giugno 2000, nonché le considerazioni formulate nella seduta del 24 luglio 2000 in ordine alle proposte esposte in sede tecnica e poi ufficializzate con la citata nota del 3 agosto 2000;

Ritenuto in particolare di recepire le indicazioni della commissione infrastrutture in ordine all'accantonamento delle risorse rivenienti dalle revoche, al fine di assicurare la provvista di mezzi per consentire l'elevazione al 60% del costo nei confronti degli interventi in precedenza approvati e fruenti al momento di copertura inferiore, fermo restando che, in caso di incapienza, ulteriori quote necessarie allo scopo verranno prelevate a valere sui limiti d'impegno previsti dalle leggi n. 472/1999 e n. 488/1999; mentre eccedenze che per converso vengano poi a realizzarsi al titolo all'esame potranno essere destinate al finanziamento degli interventi proposti dai citati Ministri nella menzionata nota n. 370 (TIF5)/211 del 9 marzo 2000;

Ritenuto di estendere agli interventi non ancora aggiudicati la nuova procedura che venga definita ai sensi della suddetta delibera n. 70/2000;

Delibera:

1. *Rimodulazione precedenti programmi.*

1.1. Approvazione varianti.

Sono approvate le varianti di cui alla seguente tabella, concernenti gli interventi approvati con le delibere a fianco di ciascun intervento precisate ed a valere sulle risorse di cui alle norme del pari specificate:

| INTERVENTO ORIGINARIO | | VARIANTE APPROVATA |
|---|---|---|
| Denominazione | Delibera di approvaz. | |
| Legge n. 211/1992 - art. 9 | | |
| Venezia | 8-5-1996 | Comune di Venezia |
| Linea tranviaria Favaro-Mestre stazione F.S. | | Linea tranviaria Favaro-Mestre-Venezia S. Marta |
| Legge n. 211/1992 - art. 10 | | |
| Ferrovia Roma-Lido | 21-12-1995 | Comune di Roma |
| Tratta funzionale Mezzocammino - Tor de' Cenci | | Sistema innovativo di collegamento tra stazione Eur-Fermi metropolitana B ed il quartiere Tor de' Cenci |
| Ferrovie della Sardegna - Cagliari | 21-12-1995 | Ferrovie della Sardegna - Cagliari |
| Completamento del raccordo Monserrato-S. Paolo | | Realizzazione primo lotto anello metropolitano piazza Repubblica-Monserrato |

I contributi assegnati a ciascun intervento con le originarie delibere di approvazione sono trasferiti ai nuovi progetti e rappresentano le misure massime per assicurare il finanziamento sino alla percentuale di copertura di costo indicata nelle delibere medesime o, in caso di capienza, sino alla percentuale del 60% di detto costo, se superiore a quella come sopra indicata.

1.2. Altre modifiche.

La quota di contributo di 62.062,1 milioni di lire, assegnata con delibera in data 21 dicembre 1995 all'intervento localizzato a Roma e denominato «Metropolitana linea G - tratta Grano-S. Giovanni», viene concentrata sulla tratta 4 (S. Giovanni-Malatesta) della metropolitana - linea C, nel cui contesto è stato ricompreso l'intervento originariamente finanziato.

1.3. Revoche.

Sono revocati, per mancata presentazione dei progetti entro il termine fissato dall'art. 29 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i finanziamenti assegnati agli interventi indicati nella seguente tabella ed approvati con le delibere richiamate a fianco di ciascuno:

| Descrizione intervento | Delibera di approvazione | Finanziamento revocato (importi in lire) |
|---|---|---|
| Legge n. 211/1992 - art. 9 *(a)* | | |
| Assisi - sistema ettometrico a cabine: | | |
| linea A | 20-11-1995 | 1.827,30 |
| linea B | 27-11-1996 | 1.640,00 |
| Pisa - tranvia urbana | 27-11-1996 | 4.893,70 |
| Palermo - completamento passante ferroviario | 30-1-1997 | *(b)* 8.405,83 |
| Totale finanziamenti revocati . . . | | 16.766,83 |
| Legge n. 341/1995 e L. n. 641/1996 *(c)* | | |
| Livorno - tranvia urbana | 30-1-1997 | 57.000,00 |
| Terni - sistema ettometrico a cabine - linea 1 | 30-1-1997 | 25.086,00 |
| Totale finanziamenti revocati . . . | | 82.086,00 |

*(a)* Quote di contributo annue.

*(b)* Importo contributo determinato con riferimento al volume d'investimenti a suo tempo considerato, pari a 119.500 mln. di lire, attualizzato al tasso di sconto del 5,75%.

*(c)* Importi in conto capitale.

1.4. Destinazione importi revoche ed economie.

Le risorse scaturenti dalle revoche disposte, ai sensi del precedente punto 1.3, a carico della legge n. 211/1992 saranno utilizzate per garantire, ove necessario, l'elevazione del contributo a carico dello Stato al fine di assicurare la copertura del 60% del costo delle opere approvate da questo Comitato con le precedenti delibere meglio specificate in premessa. Al medesimo fine sono altresì destinate le economie che si determinino in sede di definizione del progetto esecutivo, nei limiti di cui dette economie ai sensi delle richiamate delibere sono di competenza dello Stato, nonché le economie realizzate nella fase di appalto dei lavori: a tal fine, il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà a comunicare alla segreteria di questo Comitato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, per gli interventi che hanno già formato oggetto di affidamento, la quota di contributo

resasi disponibile a seguito della riduzione del finanziamento statale conseguentemente operata ai sensi del punto 4.2 della delibera in data 30 gennaio 1997, n. 16.

Qualora le risorse come sopra disponibili non risultino sufficienti per garantire la copertura sino al tetto citato, la differenza verrà reperita a carico delle ulteriori risorse recate dalle leggi n. 472/1999 e n. 488/1999.

Per gli interventi finanziati a carico delle risorse per le aree depresse, gli importi correlati alle economie maturate nelle fasi procedimentali di cui sopra verranno utilizzati prioritariamente per l'elevazione dell'apporto statale sino al 60% del costo indicato nelle delibere di finanziamento. All'intervento di Palermo - sistema tranviario, qualora ancora necessario per integrare il finanziamento statale sino al 60% del relativo costo, che rappresenta la misura massima riconoscibile, potrà essere riservato anche l'importo conseguente alla revoca prevista al punto precedente per l'intervento attinente alla medesima area metropolitana. Gli importi residui restano destinati alle intese istituzionali di programma per essere utilizzati preferibilmente per iniziative ricadenti nel medesimo settore d'intervento e nello stesso territorio.

2. *Assegnazione definitiva.*

La quota annua di contributo di 8.838 milioni di lire, già assegnata programmaticamente all'intervento con delibera di questo Comitato in data 30 giugno 1999, n. 105, viene definitivamente assegnata al collegamento ferroviario Bari Centrale - aeroporto di Bari Palese. Il contributo ha la durata di otto anni ed è imputato sui limiti di impegno previsti all'art. 10 della legge n. 211/1992.

Si applicano le disposizioni di cui al punto 1 della delibera in data 22 giugno 2000, n. 70.

3. *Disposizioni finali.*

3.1. Disposizioni riferibili agli interventi approvati con precedenti delibere.

Le disposizioni di cui al comma 1.5. della citata delibera n. 70/2000 si applicano anche agli interventi di cui ai precedenti commi 1.1 e 1.2, qualora il Ministero dei trasporti e della navigazione non abbia ancora provveduto a cedere alla Cassa depositi e prestiti il relativo contributo e siano state già emanate le indicazioni di cui al medesimo punto, ed agli interventi approvati in precedenza da questo Comitato per i quali non si sia del pari ancora realizzata la cessione del contributo assegnato.

Qualora si sia invece verificata tale eventualità, gli enti beneficiari di contributi a carico dei limiti di impegno previsti dalla legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, che realizzino economie nella fase di affidamento dell'esecuzione dei lavori, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dall'espletamento della relativa gara, al Ministero dei trasporti e della navigazione il nuovo quadro economico e progettuale dell'opera, evidenziando le economie rispetto all'importo del progetto esecutivo. Il citato Ministero provvederà a richiedere all'ente finanziatore la corrispondente riduzione del finanziamento a carico dello Stato, dando comunicazione alla segreteria di questo Comitato.

Per gli interventi finanziati - in tutto o in parte - a carico delle risorse per le aree depresse, gli enti beneficiari che realizzino economie nella fase di affidamento dell'esecuzione dei lavori sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui al comma precedente, nel medesimo termine ivi stabilito, al Ministero dei trasporti e della navigazione che provvederà a ridurre corrispondentemente il finanziamento concesso, dando comunicazione alla segreteria di questo Comitato.

Agli interventi di cui al comma 1 del presente punto si applica inoltre la disposizione di cui al punto 1.7 della richiamata delibera n. 70/2000.

3.2 Rinvio.

Gli adempimenti in tema di verifiche e di referto previsti, rispettivamente, al punto 2 ed al punto 3 della succitata delibera n. 70/2000 sono riferibili anche agli interventi di cui alla presente delibera.

Roma, 4 agosto 2000

*Il Presidente delegato:* VISCO

*Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000*
*Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 153*

**00A13140**

---

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

**Edilizia scolastica: integrazione del programma approvato con delibera 26 giugno 1996.** (Deliberazione n. 72/2000).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che all'art. 4, comma 1, autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, entro i limiti specificati nella norma stessa, per il finanziamento di grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286, che prevedeva potessero essere utilizzate le somme derivanti dai mutui di cui sopra, entro l'importo di 200 miliardi, per il finanziamento di un programma di interventi di edilizia scolastica;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, che ha riprodotto i contenuti del citato art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 286/1996;

Vista la delibera del 26 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1996, con la quale questo Comitato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, ha approvato il programma di cui sopra, demandando all'amministrazione di settore la puntuale determinazione della quota di mutuo da assegnare a ciascun intervento, nell'ambito dell'importo indicato in delibera quale limite massimo all'assegna-

zione, e prevedendo tra l'altro l'utilizzo delle economie realizzate in fase di aggiudicazione dei lavori e delle eventuali altre disponibilità per il finanziamento di un programma integrativo predisposto dalla citata amministrazione, sentite le regioni interessate, e da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Viste le delibere del 18 dicembre 1997, n. 258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1998 e del 9 giugno 1999, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1999, con le quali questo Comitato, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, ha approvato variazioni ed integrazioni al programma di cui sopra;

Vista la nota n. 3990 del 5 luglio 2000 con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha trasmesso, corredata da una relazione illustrativa, una proposta formulata dalla regione Campania ad integrazione del programma originario approvato con la richiamata delibera del 26 giugno 1996;

Considerato che l'intervento integrativo indicato in detta nota viene finanziato con le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione dei criteri formulati da questo Comitato ed è localizzato nella medesima regione in cui si sono realizzate le disponibilità sì che resta inalterato il riparto dei fondi tra le regioni effettuato con la menzionata delibera del 26 giugno 1996;

Preso atto che l'intervento è stato individuato in base alla puntuale proposta formulata dalla regione competente, titolare della relativa potestà programmatoria, e confortata dal parere espresso dal sovrintendente scolastico regionale e dal provveditore agli studi;

Delibera:

1. L'importo di lire 2 miliardi, indicato nella propria delibera del 26 giugno 1996 quale limite massimo per il finanziamento dell'intervento di completamento della scuola elementare sita nel comune di Quarto (Napoli), via Pietra Bianca, è rideterminato in L. 1.513.832.501.

2. È approvato il completamento della palestra della citata scuola elementare, per un importo di L. 486.167.499.

L'intervento viene finanziato con le risorse disponibili a seguito della riduzione di cui al punto precedente.

All'intervento stesso si applicano le disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 menzionata delibera del 26 giugno 1996.

3. Il Ministero della pubblica istruzione riferirà la relazione prevista al punto 8 della delibera del 26 giugno 1996 al programma complessivo di edilizia scolastica finanziato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1996, quale risulta dalle integrazioni e modifiche apportate al programma originario.

Roma, 4 agosto 2000

*Il Presidente delegato:* VISCO

*Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000*
*Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 160*

**00A13141**

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

**Legge n. 144/1999, art. 4, Fondo progettazione preliminare.** (Deliberazione n. 76/2000).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante «legge quadro in materia di lavori pubblici», nel testo aggiornato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono state dettate le disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 4, per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti di cui all'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche assegna alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 110 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui, lire 30 miliardi per il 1999, lire 40 miliardi per il 2000 e lire 40 miliardi per il 2001, prevedendo che a decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provveda ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 63/98 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1998), con la quale questo Comitato, in attuazione del disposto dell'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a successive delibere l'istituzione di apposite commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a questioni di particolare rilevanza generale ed intersettoriale ed annoverando tra le istituende commissioni la commissione infrastrutture, e vista la propria delibera del 5 agosto 1998, n. 79/98 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1998), con la quale sono state istituite le suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e strutture di supporto;

Vista la delibera del 22 dicembre 1998, n. 140/98 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998), con la quale questo Comitato ha approvato le linee per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, prevedendo la redazione di rapporti interinali settoriali a cura delle amministrazioni centrali competenti;

Considerato che il richiamato art. 4 della legge n. 144/1999 riserva il 50% dei finanziamenti alle regioni dell'obiettivo 1 e demanda a questo Comitato la ripartizione delle risorse, stabilendo che il 70% venga assegnato alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e prevedendo che il residuo 30% sia attribuito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione;

Considerato che, secondo il dettato legislativo, l'assegnazione deve essere revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non è documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione;

Considerato che la commissione infrastrutture, nella seduta del 24 luglio 2000, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di riparto formulata dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed ha puntualizzato altri aspetti in vista di una regolamentazione organica della materia;

Ritenuto di procedere al riparto dello stanziamento relativo all'intero triennio 1999- 2001, al fine di accelerare la procedura di assegnazione dei fondi 2001 e recuperare così i ritardi connessi ai tempi occorsi per completare la procedura di zonizzazione dell'obiettivo 2 e definire conseguentemente le percentuali da utilizzare per il riparto nell'ambito della relativa macro-area, prevedendo però, in relazione alla diversa data di disponibilità dei fondi e in sintonia con le finalità della legge, il ricorso alle risorse stanziate per il 2001 solo dopo l'esaurimento degli importi concernenti il biennio 1999-2000;

Ritenuto che in base al regolamento CEE n. 1260/1999 siano identificabili quali regioni riconducibili all'obiettivo 1 Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonché il Molise in quanto beneficiario del regime transitorio di progressiva uscita da tale obiettivo, e ritenuto di adottare, per il riparto tra dette regioni, percentuali uguali a quelle concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ed utilizzate nella delibera del 6 agosto 1999, n. 142/99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999);

Ritenuto, nell'ottica di piena concertazione con le regioni seguita da questo Comitato, di dare un'informativa della proposta di riparto alla suddetta Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Preso atto delle risultanze della seduta tenuta il 3 agosto 2000 dalla citata Conferenza;

Delibera:

1. *Riparto territoriale.*

1.1. Riparto tra macro-aree.

Lo stanziamento di 110 miliardi di lire recato dall'art. 4 della legge n. 144/1999 per il triennio 1999-2001 è ripartito tra la macro-area delle regioni dell'obiettivo 1 e la macro-area delle regioni dell'obiettivo 2 in ragione del 50% ciascuna.

1.2. Riparto nell'ambito delle macro-aree.

Il 50% assegnato a ciascuna macro-area è ripartito come segue:

il 35% è suddiviso tra le regioni come indicato nel prospetto allegato, che forma parte integrante della presente delibera e che, alla colonna 2, riporta gli importi spettanti per il biennio 1999-2000 e, alla colonna 3, gli importi per l'anno 2001;

il residuo 15% è attribuito in base alla «premialità», seguendo cioè l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione in modo da privilegiare gli enti più efficienti, e corrisponde, per ciascuna macro-area, all'importo di 10,5 miliardi di lire per il biennio 1999-2000 e alla cifra di 6 miliardi di lire per il 2001.

2. *Accesso al fondo.*

2.1. Soggetti abilitati a chiedere il finanziamento.

In base al combinato disposto dell'art. 4 della legge n. 144/1999 e dell'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135), soggetti abilitati a chiedere il finanziamento a fondo perduto per la progettazione preliminare sono: regioni, province, comuni e loro consorzi, comunità montane, consorzi di bonifica o consorzi di irrigazione, società per le gestioni dei servizi pubblici cui partecipano enti locali o loro aziende speciali.

2.2. Opere cui è riferibile il finanziamento.

L'accesso al fondo è possibile per opere il cui costo di realizzazione previsto sia pari o superiore ai 3 miliardi di lire e per le quali sia stato redatto uno studio di fattibilità i cui risultati, come prescrive il menzionato art. 4 della legge n. 144/1999, siano stati valutati positivamente e certificati come tali dalle strutture di valutazione istituite ai sensi dell'art. 1 della stessa legge n. 144/1999 e siano stati giudicati, con provvedimento del presidente della regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla delibera n. 140/98, meglio specificata in premessa, e quindi dei programmi operativi con cui è stata data estrinsecazione a detti rapporti, o con le previsioni degli analoghi documenti programmatori relativi alle regioni dell'obiettivo 2.

3. *Procedura di assegnazione.*

3.1. Utilizzo dello stanziamento relativo al biennio 1999-2000.

La Cassa depositi e prestiti registra le domande pervenute dai soggetti abilitati a richiedere il finanziamento secondo l'ordine cronologico di presentazione e separatamente per le due macro-aree di cui al punto 1.1 in modo da dar luogo a due distinte graduatorie.

La Cassa valuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al fondo e, senza procedere ad istruttorie di ordine tecnico, accoglie le richieste di finanziamento relative alla singola regione secondo l'ordine di presentazione delle richieste medesime e sino a concorrenza della quota attribuita alla regione stessa per il biennio 1999-2000.

L'importo «premiale», pari a 10,5 miliardi di lire, viene attribuito sulla base della graduatoria generale

relativa alla macro-area considerata, una volta stralciate le istanze che hanno trovato accoglimento nell'ambito della quota regionale.

La concessione del finanziamento avviene con determinazione del direttore generale della Cassa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera o, se successiva, dalla data di presentazione della richiesta.

3.2. Utilizzo dello stanziamento relativo al 2001.

Le richieste presentate entro il 31 dicembre 2000 che non trovino capienza nello stanziamento di cui al punto 3.1 concorrono con le istanze presentate nel 2001 ai fini dell'imputabilità sullo stanziamento relativo al 2001 stesso.

Si applica la medesima procedura stabilita al richiamato punto 3.1 per quanto concerne il rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e per quanto attiene all'utilizzo prioritario della quota assegnata alla singola regione ed all'accesso alla quota «premiale» nel caso di istanze che eccedano detta quota.

3.3. Entità finanziamento concedibile.

Il finanziamento è erogabile in misura pari a quella richiesta, ma non può eccedere l'importo della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera considerata.

Ai sensi dell'art. 17, comma 14-*ter*, della legge n. 109/1994 di cui al testo aggiornato citato in premessa, sino all'emanazione del decreto previsto al comma 14-*bis* della medesima norma la verifica di cui sopra è effettuata facendo riferimento, per quantificare la tariffa riferibile alla progettazione preliminare, all'aliquota stabilita, nei tariffari professionali in vigore, per il progetto di massima e per il preventivo sommario relativi ad intervento della stessa tipologia e costo di quello per il quale viene richiesto il finanziamento.

4. *Revoche.*

L'assegnazione del finanziamento è revocata se, entro novanta giorni dall'erogazione, non è documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.

Si applicano disposizioni analoghe a quelle previste al comma 55 del richiamato art. 1 della legge n. 549/1995 per l'ipotesi di mancato rimborso delle anticipazioni concesse a carico del Fondo rotativo per la progettualità, istituito presso la Cassa depositi e prestiti.

A tal fine la Cassa comunica, entro i successivi trenta giorni, l'avvenuta revoca al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che trattiene le relative somme dai trasferimenti agli enti locali ed alle regioni.

Le somme così recuperate vengono riassegnate alla quota, regionale o premiale, sulla quale è stato imputato il finanziamento revocato.

5. *Relazione.*

La Cassa depositi e prestiti riferisce, entro il 31 dicembre 2000 e poi con periodicità annuale, sullo stato di attuazione della presente delibera, evidenziando in particolare eventuali criticità riscontrate anche in vista di eventuali modifiche od integrazioni alle direttive di cui alla delibera stessa.

Roma, 4 agosto 2000

*Il Presidente delegato:* VISCO

*Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000*
*Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 159*

---

ALLEGATO

| Regioni | Percentuali di riparto (1) | Riparto biennio 1999-2000 (in mld. di lire) (2) | Riparto 2001 (in mld. di lire) (3) |
|---|---|---|---|
| Emilia-Romagna | 1,83 | 1,28 | 0,73 |
| Lazio | 5,22 | 3,65 | 2,09 |
| Liguria | 2,41 | 1,69 | 0,96 |
| Lombardia | 2,93 | 2,05 | 1,17 |
| Piemonte | 6,40 | 4,48 | 2,56 |
| Toscana | 3,94 | 2,76 | 1,58 |
| Veneto | 3,51 | 2,46 | 1,40 |
| Valle d'Aosta | 0,19 | 0,13 | 0,08 |
| P.A. Trento | 0,20 | 0,14 | 0,08 |
| P.A. Bolzano | 0,39 | 0,27 | 0,16 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1,32 | 0,93 | 0,53 |
| Marche | 1,66 | 1,16 | 0,66 |
| Umbria | 2,08 | 1,46 | 0,83 |
| Abruzzo | 2,92 | 2,04 | 1,17 |
| TOTALE centro-nord | 35,00 | 24,50 | 14,00 |
| Basilicata | 1,63 | 1,14 | 0,65 |
| Calabria | 4,51 | 3,16 | 1,80 |
| Campania | 8,75 | 6,12 | 3,50 |
| Molise | 0,95 | 0,66 | 0,38 |
| Puglia | 6,00 | 4,20 | 2,40 |
| Sardegna | 4,38 | 3,07 | 1,76 |
| Sicilia | 8,78 | 6,15 | 3,51 |
| TOTALE sud | 35,00 | 24,50 | 14,00 |
| TOTALE Italia | 70,00 | 49,00 | 28,00 |

**00A13203**

---

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

**Aggiornamento delle priorità geografiche e di settore della cooperazione allo sviluppo.** (Deliberazione n. 77/2000).

## IL COMITATO INTERMINESTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo ed, in particolare, l'art. 3, commi 2 e 6, lettera *a)*, che demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) la definizione degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e la determinazione delle priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento;

Considerato che la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare, l'art. 1, comma 21, ha soppresso alcuni comitati interministeriali, tra i quali il CICS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, e, in particolare, l'art. 6, comma 4, che attribuisce al CIPE le funzioni del soppresso CICS, di cui agli articoli 3 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale questo Comitato, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico tra cui la 1ª Commissione permanente per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha regolamentato l'attività delle commissioni previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Vista la proposta del Ministro degli affari esteri del 28 luglio 2000, prot. n. 025984, concernente l'aggiornamento delle priorità geografiche e di settore della cooperazione allo sviluppo;

Ritenuto di dovere accogliere tale proposta, già valutata favorevolmente dalla citata 1ª Commissione nel corso della seduta del 1° agosto 2000;

Delibera:

1. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere utilizzati per finanziare attività di cooperazione con la Libia, limitatamente ai settori della sanità, dell'agricoltura, della formazione, dello sminamento umanitario e degli interventi umanitari d'emergenza.

2. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere impiegati in Bulgaria, Romania, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakihstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan soltanto per finanziare programmi promossi da Organizzazioni non governative (ONG) ed interventi umanitari.

Roma, 4 agosto 2000

*Il Presidente delegato:* VISCO

*Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000*
*Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 161*

**00A13224**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2000.

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e III di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla L.A. Vita S.p.a., in Trieste.** (Provvedimento n. 01693).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare l'art. 2 che riguarda la pubblicità degli atti;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Vista l'istanza del 17 maggio 2000 con la quale L.A. Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e III di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, nonché quella successivamente inviata;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 28 settembre 2000, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla L.A. Vita S.p.a.;

Dispone:

La L.A. Vita S.p.a., con sede legale in Trieste, largo Ugo Irneri n. 1, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e III di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, approvandone il relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2000

*Il presidente:* MANGHETTI

**00A13174**

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2000.

**Decadenza della Norwich Union assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.** (Provvedimento n. 01695).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP 23 ottobre 1995, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e/o riassicurativa in tutti i rami danni rilasciata alla Norwich Union assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Battistotti Sassi, 11/A, nonché i successivi provvedimenti di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 14-credito, 4-corpi di veicoli ferroviari, 5-corpi di veicoli aerei, 11-r.c. aeromobili e dell'attività assicurativa nel ramo 17-tutela giudiziaria;

Viste le comunicazioni della società e, da ultimo, la lettera in data 1° agosto 2000 con la quale la Norwich Union assicurazioni S.p.a., in conformità con le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nell'adunanza tenutasi in data 19 luglio 2000, ha rinunciato espressamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 17/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Norwich Union assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 6-corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali e 15-cauzione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

*Il presidente:* MANGHETTI

**00A13277**

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2000.

**Modificazioni allo statuto della Toro Targa assicurazioni S.p.a., in Torino.** (Provvedimento n. 01697).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva

n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visti il decreto ministeriale 20 ottobre 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni rilasciato alla Toro Targa assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Dellala n. 8, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 17 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Toro Targa assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 7, 13, 15 e 20 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Toro Targa assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

art. 5 (Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni):

conversione del capitale sociale in euro con riduzione del valore nominale del numero 90.000.000 di azioni da L. 1.000 cadauna a € 0,51 cadauna e conseguente riduzione del capitale sociale da L. 90.000.000.000 a L. 88.874.792.997 (pari a € 45.900.000) mediante imputazione di L. 1.125.207.003 a riserva legale.

Sostituzione di 90.000.000 di azioni di valore nominale € 0,51 cadauna con numero 45.900.000 di valore nominale € 1;

art. 7 (Convocazione delle assemblee):

introduzione della possibilità di convocare l'assemblea da parte di almeno due membri del collegio sindacale previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.

Modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante;

art. 13 (Riunioni del consiglio di amministrazione):

introduzione della possibilità di convocare il consiglio di amministrazione da parte di almeno due membri del collegio sindacale previa comunicazione al presidente;

art. 15 (Poteri del consiglio di amministrazione):

introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui siano stati delegati i poteri sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità;

art. 20 (Collegio sindacale):

nuova disciplina in materia di:

*a)* nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalità;

*b)* limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

*Il presidente:* MANGHETTI

**00A13194**

---

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2000.

**Modificazioni allo statuto della Compagnia italiana rischi aziende S.p.a., in Verona.** (Provvedimento n. 01698).

## L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP del 13 settembre 1996, n. 333, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla C.I.R.A. - Compagnia italiana rischi aziende S.p.a., con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 4;

Vista la delibera assunta in data 10 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della C.I.R.A. - Compagnia italiana rischi aziende S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli ex articoli 1, 8 e 17 dello statuto sociale abrogati e sostituiti dagli articoli 1, 8 e 18, la modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, nonché l'inserimento di un nuovo articolo numerato 16-*bis* rinumerato 17 e la conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto stesso;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della C.I.R.A. - Compagnia italiana rischi aziende S.p.a., con sede in Verona, con le modifiche apportate agli articoli:

abrogazione dell'ex art. 1 (Denominazione - Sede - Durata - Oggetto) denominazione sociale;

nuovo art. 1 (Denominazione - Sede - Durata - Oggetto); variazione della denominazione sociale in «Cattolica Aziende società per azioni»;

art. 5 (capitale):

conversione in euro del valore nominale delle azioni e del capitale sociale e conseguenti arrotondamenti per difetto al centesimo mediante accredito alla riserva legale secondo le seguenti modalità:

*a)* conversione del capitale sociale in € 5.160.000 diviso in 1.032.000 azioni da € 5 ciascuna (in luogo del precedente importo espresso in L. 10.000.000.000, diviso in 1.000.000 azioni del valore nominale di L. 10.000 ciascuna);

*b)* accredito a riserva legale di € 4.568,99;

*c)* riduzione del valore nominale delle azioni da 5,16 a 5 euro ciascuna, con conseguente aumento del numero complessivo delle stesse da 1.000.000 a 1.032.000;

abrogazione dell'ex art. 8 (assemblee), convocazione delle assemblee;

nuovo art. 8 (assemblee):

modalità di convocazione delle assemblee e luogo di tenuta delle stesse.

Termini di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano.

Possibilità di convocazione delle assemblee, sia ordinaria che straordinaria, in qualunque tempo su iniziativa del consiglio o di almeno due membri del collegio sindacale.

Formalità di costituzione delle assemblee in mancanza di regolare convocazione;

inserimento nuovo art. 16-*bis* rinumerato 17 (amministrazione).

Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità;

abrogazione ex art. 17 (collegio sindacale), nomina dei sindaci;

nuovo art. 18 (collegio sindacale):

nomina dei sindaci e designazione del Presidente del collegio sindacale.

Cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi.

Retribuzione dei sindaci: modalità;

ex art. 18, rinumerato art. 19 (bilancio ed utili), invariato nel testo;

ex art. 19, rinumerato art. 20 (bilancio ed utili), invariato nel testo;

ex art. 20, rinumerato art. 21 (bilancio ed utili), invariato nel testo;

ex art. 21, rinumerato art. 22 (bilancio ed utili), invariato nel testo;

ex art. 22, rinumerato art. 23 (bilancio ed utili), invariato nel testo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2000

*Il presidente:* MANGHETTI

**00A13195**

## UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 1° agosto 2000.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti il decreto ministeriale 30 giugno 1993, relativo all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in «Informazione scientifica sul farmaco» ed il decreto ministeriale 6 giugno 1995, relativo all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in «Tecniche erboristiche»;

Vista la legge del 15 maggio 1997 n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Vista la relazione tecnica del Nucleo di valutazione interna dell'Università degli studi di Bari del 20 luglio 2000;

Visto il parere espresso dal comitato universitario regionale di coordinamento della regione Puglia nella riunione del 21 luglio 2000;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto d'autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nel titolo XXIII «Diplomi universitari» dopo l'art. 433 sono inseriti i nuovi articoli 434 e 435 relativi ai diplomi universitari in «Informazione scientifica sul farmaco» e «Tecniche erboristiche».

Art. 434 - DIPLOMA IN INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO.

1 - *Presso la facoltà di farmacia.*

È istituito il diploma universitario di durata triennale, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in informazione scientifica sul farmaco.

Tale corso ha lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dai vari settori dell'area farmaceutica.

Al compimento del ciclo di studi viene conferito il titolo di diploma in «informazione scientifica sul farmaco».

2 - *Accesso al diploma.*

L'iscrizione al corso sarà regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero di iscritti al corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facoltà.

3 - *Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti.*

Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui al punto 1 è dichiarato affine ad uno dei corsi di laurea della facoltà di cui alle tabelle XXVII e XXVII-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1989, n. 109) e decreto ministeriale 30 giugno 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1996, n. 41).

Nei trasferimenti tra corsi di diploma e tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno già conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facoltà riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale è richiesto il trasferimento o l'iscrizione.

La facoltà indica altresì l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine, deve essere di norma il terzo.

Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti:

*a)* riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed avente uguale denominazione ed annualità nel corso affine al quale si chiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini, si dovrà tener conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i due corsi di laurea;

*b)* riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in *a)*, sia possibile, a giudizio della facoltà, sostenere un esame integrativo;

*c)* il numero di insegnamenti di cui in *a)* ed in *b)* che può essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di laurea affine, dovrà variare da un minimo di cinque ad un massimo di sette annualità considerando, a riguardo, due insegnamenti semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovrà tener conto nei trasferimenti dal corso di diploma a quello di laurea.

4 - *Articolazione del corso di studi.*

L'attività didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche.

Le attività pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni.

Le attività pratiche e di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle attività didattiche complessive.

Il corso di diploma è costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualità con un numero di esami convenzionali non superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da più docenti) viene effettuato con un unico esame.

Un numero di annualità variabile da sei ad otto sarà costituito da insegnamenti «istituzionali» facenti parte ciascuno di uno specifico gruppo disciplinare secondo quanto indicato nel diploma.

Gli insegnamenti istituzionali per l'aliquota eccedente le cinque annualità monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o più gruppi concorsuali.

La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati per il diploma, deve rispondere alle esigenze di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese: tale capacità sarà accertata con modalità che saranno definite dal consiglio di facoltà. Le rimanenti annualità, fino alla concorrenza di quindici, saranno costituite da insegnamenti «caratterizzanti» il corso di diploma.

Tali annualità, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nelle tabelle riferite al diploma e al successivo punto 5. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati.

La facoltà nell'attivare il corso degli studi potrà discostarsi dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali e professionali per un numero di annualità non superiore a tre.

5 - *Ordinamento didattico.*

La tabella che segue riporta il *curriculum* del diploma universitario della facoltà. In essa sono indicate le specifiche competenze dei diplomati, le aree disciplinari con le relative annualità e gli insegnamenti utili alla formazione della figura professionale.

Le discipline riportate nella tabella hanno mero carattere esemplificativo non vincolante.

L'obiettivo del corso di diploma è quello di formare operatori aventi conoscenze culturali di base e competenze professionali specifiche utili a svolgere attività di informazione scientifica sulle specialità medicinali, sui presidi medico-chirurgici e sui prodotti dietetici allo scopo di far conoscere periodicamente agli operatori sanitari, nei settori pubblico e privato, le caratteristiche e le proprietà dei medicamenti onde assicurare il corretto impiego, secondo quanto previsto dalla legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e dal decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981.

Tale diploma è considerato affine al corso di laurea in farmacia.

Il numero di annualità, gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportati in tabella:

| Tipo | Codice | Gruppo disciplinare | N. ann. | Esempi discipline |
|---|---|---|---|---|
| Ist. | E0901 | Anatomia umana | 1 | Anatomia umana |
| Ist. | C0510 | Chimica biologica | 1 | Chimica biologica |
| Ist. | C0310 | Chimica gen. inorganica | 1 | Chimica generale inorganica |
| Ist. | C0500 | Chimica organica | 1 | Chimica organica |
| Ist. | E0410 | Fisiologia generale | 1 | Fisiologia generale |
| Ist. | F0411 | Patologia generale | 1 | Patologia generale |
| Ist. | A0230 | Istituz. matematica | 1 | Matematica e fisica |
| | P041 | Statistica | | |
| | B0110 | Fisica generale | | |
| Ist. | F221 | Igiene | | Microbiologia, igiene |
| | F0520 | Microbiologia applicata | | |
| Carat. | C0700 | Farmaceutico | 2 | Chimica dei medicinali I, II |
| Carat. | C0802 | Tecn. e legislaz. farmac. | 1 | Forme farmaceutiche |
| Carat. | B0700 | Farmacologia | 2 | Farmacologia e tossicologia, farmacoterapia |
| Carat. | | | 2 | Annualità per insegnamenti caratterizzanti di sede |

6 - *Esame di diploma.*

L'esame di diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in tale colloquio potrà anche essere discusso un eventuale elaborato finale.

7 - *Regolamento del corso di diploma.*

Il consiglio di facoltà determina con apposito regolamento ed in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare nel regolamento sarà indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di cui ai punti 4 e 5.

Nel piano di studi saranno individuati:

gli insegnamenti «istituzionali» e «caratterizzanti» definiti dal punto 4 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato. Di questi corsi dovrà essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero di ore di esercitazioni pratiche destinate a ciascun insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticità;

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.

Art. 435 - DIPLOMA IN TECNICHE ERBORISTICHE.

1 - *Presso la facoltà di farmacia.*

È istituito il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall' area professionale di tecnico erborista.

In particolare, il corso di diploma fornirà le competenze necessarie alla gestione, al controllo e allo sviluppo delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione ed uso delle piante officinali e dei loro derivati.

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari e le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facoltà.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base a criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

2 - *Corsi di laurea e di diploma universitari affini.*

Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui al punto 1 è dichiarato affine al corso di laurea in farmacia ed al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelle di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica e professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitari o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

3 - *Articolazione del corso degli studi.*

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattica complessiva è di 1500 ore.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità e dei rispettivi esami non potrà essere superiore a quindici.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti dal piano di studi, con modalità di esami stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche sono indicati nel punto 5.

4 - *Manifesto degli studi.*

All'atto della predisposizione del manifesto annuale di studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facoltà:

*a)* delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente punto 1;

*b)* stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;

*c)* ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

*d)* fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

*e)* indica le annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità dagli esami di profitto.

5 - *Docenza.*

La copertura dei moduli didattici attivati è affidata nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste dagli statuti delle singole università.

6 - *Aree didattiche e relativi settori scientifico-disciplinari.*

1. Area chimica (160 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C01A (Chimica analitica), C03X (Chimica generale ed inorganica), C05X (Chimica organica), C07X (Chimica farmaceutica), E08X (Biologia farmaceutica).

2. Area botanica generale e sistematica (120 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), E01A (Botanica), E01B (Botanica sistematica), E01C (Biologia vegetale applicata).

3. Area biochimica e fisiologia vegetale (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E05A (Biochimica), E01E (Fisiologia vegetale), G07A (Chimica agraria).

4. Area coltivazione e difesa delle piante officinali (160 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee), G02C (Orticoltura e floricoltura), G04X (Genetica agraria), G08A (Entomologia agraria), G06B (Patologia vegetale).

5. Area tecnologie di conservazione e trasformazione (40 ore).

Settori scientifico-disciplinari: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari).

6. Area analisi delle piante officinali e loro derivati (160 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C07X (Chimica farmaceutica), C09X (Chimica bromatologica), E08X (Biologia farmaceutica), G07A (Chimica agraria), G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari).

7. Area farmacognosia (200 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E07X (Farmacologia), E08X (Biologia farmaceutica).

8. Area uso delle piante officinali nella cosmesi e nell'alimentazione (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo), C09X (Chimica bromatologica), E08X (Biologia farmaceutica).

9. Area economica, organizzazione aziendale e marketing (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: G01X (Economia ed estimo rurale), P02B (Economia e gestione delle imprese).

10. Area legislazione (40 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C08X (Farmaceutico tecnologico applicativo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1° agosto 2000

*Il rettore:* Cossu

**00A13222**

## UNIVERSITÀ DEL MOLISE

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 2000.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise emanato con decreto rettorale n. 767 del 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Visto il decreto rettorale n. 964 del 7 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1998, con il quale è stato modificato il precitato statuto;

Viste le delibere del 15 e 31 maggio 2000 con la quale il senato accademico integrato ex art. 22 dello statuto, acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, ha approvato tutte le modifiche di adeguamento agli articoli 3, 9, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 45 e 55, nonché all'allegato dello statuto dell'Università degli studi del Molise;

Vista la rettorale prot. n. 13787 del 2 giugno 2000 con la quale il suddetto statuto, modificato, è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto parere di legittimità e di merito;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2607 del 19 settembre con la quale il predetto dicastero ha trasmesso il decreto ministeriale del 19 settembre 2000 con il quale sono stati formulati rilievi di legittimità alle modifiche apportate agli articoli numeri 9, 13, 22, 24 e 38, nonché un rilievo di merito alla modifica apportata all'art. 25;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 4 ottobre 2000, adottata, all'unanimità e, comunque con la maggioranza superiore ai tre quinti dei componenti;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 4 ottobre 2000, adottata all'unanimità e, comunque con la maggioranza superiore ai tre quinti dei componenti;

Ritenuto, pertanto, che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione delle modifiche allo statuto di autonomia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, con decreto rettorale n. 767 del 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996, e modificato con decreto rettorale n. 964 del 7 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1998, è modificato agli articoli 3, 9, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 45, 55 e al suo allegato, che si riportano integralmente nel testo annesso al presente decreto e del quale costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 4 ottobre 2000

*Il rettore:* CANNATA

## STATUTO

### TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

*Attività didattiche e formative*

1. L'Università organizza e coordina, nelle forme stabilite dal regolamento didattico di Ateneo, le attività necessarie al conseguimento dei livelli di istruzione universitaria previsti dall'ordinamento universitario nazionale.

2. L'Università promuove la preparazione culturale e scientifica degli studenti mediante l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue al titolo di studio che intendono conseguire.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati, i docenti esercitano tutte le attività inerenti alla didattica in conformità alle modalità organizzative stabilite dai regolamenti di Ateneo.

4. L'Università, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, può, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti anche di cittadinanza straniera, purché non dipendenti da università italiane, di comprovata ed adeguata qualificazione professionale e/o scientifica, per lo svolgimento di attività didattica formale e integrativa nelle differenti tipologie di corso di studio attivate nell'Ateneo, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.

5. L'Università promuove e stipula accordi con istituzioni nazionali ed internazionali e con enti pubblici e privati per offrire agli studenti più ampie possibilità di formazione.

6. L'Università promuove e organizza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi didattici integrativi, corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento professionale, anche ad integrazione del tirocinio professionale nonché corsi di istruzione permanente e ricorrente, periodi di tirocinio pratico, viaggi e visite di studio.

7. L'Università ha tra i propri scopi la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado e, a tal fine, ricerca e realizza forme di collaborazione con altre istituzioni scolastiche e formative e centri di ricerca didattica ed educativa.

Art. 9.

*Rapporti con l'esterno*

1. L'Università, in conformità ai principi generali sanciti dal presente statuto, promuove lo sviluppo delle relazioni con altre università, istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali.

2. L'Università partecipa ad iniziative e programmi di ricerca e di formazione universitaria e professionale in collaborazione con enti pubblici e privati mediante la stipula di contratti e convenzioni.

3. Essa favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con l'Unione europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli affari esteri.

4. L'Università realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo.

5. L'Università favorisce la partecipazione, il coinvolgimento, l'aggiornamento e la formazione, qualora questo non osti con l'assolvimento dei compiti istituzionali, del proprio personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo ai programmi ed ai contratti di ricerca, nonché alle iniziative di formazione, anche professionale, realizzati da altri enti pubblici e privati, in particolare con quelli ai quali l'Università partecipa come ente promotore. Al riguardo, il tempo pieno, con i limiti previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dal decreto legislativo n. 297/1999, è compatibile con l'assunzione di incarichi retribuiti occasionali, conferiti da enti pubblici e privati, di ricerca di base o applicata o di trasferimento, convenzionati o associati con l'Università, anche in forma di società di capitali, nonché con la partecipazione agli organi collegiali

e di governo dei suddetti enti, previa autorizzazione rilasciata ai sensi di apposito regolamento sentito il consiglio delle competenti strutture didattiche.

Art. 12.

*Regolamento generale di Ateneo*

1. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le norme relative all'organizzazione generale dell'Università.

In particolare, il regolamento generale di Ateneo determina:

*a)* le modalità per l'elezione degli organi di ogni ordine e grado, nonché quelle relative all'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;

*b)* le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;

*c)* le norme che definiscono i requisiti e le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie;

*d)* i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizi, possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;

*e)* le modalità di organizzazione degli apparati dell'amministrazione centrale e periferica in conformità a quanto previsto nel presente statuto.

2. Il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal senato accademico, nella composizione integrata di cui all'art. 22 del presente statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facoltà e di dipartimento, nonché il consiglio degli studenti per quanto di competenza.

3. Le modifiche al predetto regolamento sono deliberate dal senato accademico nella composizione integrata di cui all'art. 22, comma 2, del presente statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 13.

*Regolamento didattico di Ateneo*

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli di studio.

2. Esso stabilisce, altresì, i criteri e le modalità organizzative dell'attività didattica comune a più corsi di studio, delle attività di formazione, delle attività e dei servizi didattici integrativi e dei servizi di tutorato anche con particolare riferimento alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori ed ai ricercatori universitari, nonché con riferimento agli obiettivi ed ai tempi con cui le competenti strutture didattiche provvedonocollegialmente alla programmazione, al coordinamento ed alla verifica dei risultati di tutte le predette attività didattiche e formative. Esso, altresì, prevede nel rispetto della normativa vigente, i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso università straniere e l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero.

3. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico, nella composizione integrata di cui all'art. 22 del presente statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il consiglio degli studenti.

4. Le modifiche al predetto regolamento sono deliberate dal senato accademico nella composizione integrata di cui all'art. 22, comma 2, del presente statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei consigli di facoltà.

Art. 14.

*Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità*

1. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione e le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

2. Il regolamento disciplina, altresì, la possibilità dell'Università di contrarre mutui o altre forme di finanziamento a medio e lungo termine, indicandone i limiti e l'incidenza delle quote di ammortamento.

3. Nel regolamento è stabilita la facoltà di avvalersi, con delibera del consiglio di amministrazione, anche di avvocati del libero Foro nonché di avvocati dell'Università iscritti ad apposito albo.

4. In sede di apposito regolamento, valutata la necessaria coesistenza tra l'eventuale attività per conto terzi e la dovuta attività istituzionale di ricerca e insegnamento, saranno determinati il tetto ed i criteri per il compenso individuale sulle prestazioni svolte per conto terzi all'interno delle strutture universitarie.

5. Il regolamento è deliberato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il senato accademico, i consigli di facoltà e di dipartimento.

6. Sulla base del regolamento, l'Università può porre in essere ogni atto negoziale, ivi compresi atti di costituzione, di adesione a società e altre forme associative e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni ed a società di capitali in Italia ed all'estero, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche, di ricerca e di formazione ed in ogni caso utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali. Può, altresì, far ricorso, secondo la legislazione vigente, a forme di affidamento all'esterno per la gestione di servizi strumentali alla ricerca e alla didattica istituzionali. Nel rispetto dei principi di contabilità pubblica il regolamento, inoltre, deve prevedere norme di adeguamento a forme di pagamento idonee per l'acquisto di beni e servizi, anche all'estero, tramite il commercio elettronico.

TITOLO II

ORGANI DI ATENEO

*Capo I*

ORGANI DI GOVERNO

Art. 20.

*Rettore - Elezione*

1. Il rettore è eletto tra i professori di prima fascia in ruolo e fuori ruolo a tempo pieno o che si impegnino ad optare per questo regime in caso di elezione. Il rettore dura in carica tre anni accademici. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve avere luogo entro novanta giorni. In tal caso il rettore, oltre allo scorcio dell'anno accademico nel corso del quale viene eletto, permane in carica per il triennio successivo.

La carica di rettore è incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo.

2. L'elettorato attivo spetta:

*a)* ai professori di ruolo e fuori ruolo;

*b)* ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà e nel consiglio di amministrazione;

*c)* ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di amministrazione;

*d)* ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione.

Art. 22.

*Senato accademico - Composizione*

Il senato accademico è composto da:

*a)* il rettore;

*b)* il prorettore vicario;

*c)* i presidi di facoltà;

*d)* i direttori dei dipartimenti;

*e)* il direttore amministrativo, con voto consultivo;

limitatamente alle modifiche del presente statuto e all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti di cui agli articoli 12 e 13 del presente statuto, la composizione del senato accademico è integrata con:

*f)* due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori per ciascuno dei gruppi delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'Università del Molise indicati nel regolamento didattico di Ateneo;

*g)* una rappresentanza di studenti, in ragione di due per ogni facoltà; questa rappresentanza dovrà in ogni modo non essere inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti il senato accademico;

*h)* tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

I componenti eletti durano in carica un triennio accademico.

Art. 24.

*Consiglio di amministrazione - Funzioni*

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione, indirizzo e controllo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale dell'Ateneo.

2. In particolare, il consiglio di amministrazione:

*a)* approva, tenuto conto degli indirizzi formulati al riguardo dal senato accademico, il bilancio di previsione;

*b)* approva il conto consuntivo, sentito il senato accademico;

*c)* vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;

*d)* approva i contratti e le convenzioni, ove tale competenza non sia attribuita ad altre strutture;

*e)* determina la dotazione organica del personale e le modificazioni della stessa. Limitatamente al personale docente ed al personale tecnico-amministrativo dell'area tecnico-scientifica. Tale determinazione è operata su conforme parere del senato accademico;

*f)* delibera sulla ripartizione di risorse materiali, finanziarie e di personale in base ai criteri individuati dal senato accademico;

*g)* approva la pianta organica di ateneo relativamente al personale tecnico-amministrativo con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente;

*h)* approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e tutti gli altri regolamenti di propria competenza;

*i)* attribuisce l'incarico di direttore amministrativo, su proposta del rettore;

*l)* esercita ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria escluse quelle attribuite al direttore amministrativo ed ai dirigenti;

*m)* esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente statuto e dal regolamenti di Ateneo;

*n)* determina l'indennità annuale spettante al rettore, ai prorettori, ai presidi, al direttore amministrativo, ai direttori dei dipartimenti e dei centri di spesa e al personale di cui alla successiva lettera *q)*. Determina, inoltre, su parere del senato accademico, l'entità dei gettoni di presenza ai membri dello stesso consiglio ed ai componenti delle commissioni e dei seggi elettorali;

*o)* stabilisce il compenso per i componenti il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione;

*p)* può disporre, su proposta del rettore, e nel limiti stabiliti dalla legislazione vigente anche per quanto riguarda il tempo pieno e il tempo definito del personale docente, l'erogazione di legittimi compensi, a carico del proprio bilancio, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione al proprio personale docente e tecnico-amministrativo, ove detti incarichi non rientrino tra quelli che il citato personale è tenuto a svolgere istituzionalmente. Detti compensi sono stabiliti dal consiglio stesso, tenuto conto della durata, della complessità e delle responsabilità connesse allo svolgimento dei singoli incarichi;

*q)* può prevedere, su proposta del rettore, un'indennità di carica o di funzione a chi, all'interno dell'Università o nell'interesse di quest'ultima, si renda disponibile ad ulteriori compiti rispetto a quelli rientranti nell'ambito della propria ordinaria prestazione; il consiglio di amministrazione stabilirà l'entità dell'indennità in rapporto al carico di lavoro sostenuto ed alla rappresentatività della carica.

Art. 25.

*Consiglio di amministrazione - Composizione*

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

*a)* il rettore;

*b)* il pro-rettore vicario;

*c)* il pro-rettore, con voto consultivo;

*d)* il direttore amministrativo;

*e)* quattro rappresentanti dei professori di prima fascia;

*f)* quattro rappresentanti dei professori di seconda fascia;

*g)* quattro rappresentanti dei ricercatori;

*h)* cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

*i)* un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% del numero complessivo dei componenti il consiglio di amministrazione;

*l)* il presidente della regione Molise o un membro designato dall'Ente stesso;

*m)* il presidente della provincia di Campobasso o un membro designato dall'Ente stesso;

*n)* il presidente della provincia di Isernia o un membro designato dall'Ente stesso;

*o)* il sindaco di campobasso o un membro designato dallo stesso comune;

*p)* il sindaco di Isernia o un membro designato dallo stesso comune;

*q)* il presidente dell'unione regionale delle camere di commercio o un membro designato dall'ente stesso;

*r)* un membro designato dal C.N.E.L.;

*s)* un membro designato dal Ministero competente per l'Università;

*t)* un membro designato dal C.N.R.;

*u)* il direttore regionale delle entrate o un membro designato dalla stessa direzione regionale delle entrate;

*v)* subordinatamente all'accettazione da parte del consiglio e per il periodo di durata in carica del consiglio stesso, un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato, fino ad un massimo di tre, che concorra alle spese di funzionamento dell'Università, con fondi non finalizzati a specifiche attività, con un contributo annuo non inferiore a lire 200 milioni, aggiornabile periodicamente dal consiglio di amministrazione. In tale ipotesi il numero dei membri indicati nelle lettere *e)* e *f)* è alternativamente aumentato, secondo l'ordine delle lettere medesime, di tanti componenti quanti sono i membri di cui alla lettera *v)*.

Alle sedute del consiglio di amministrazione possono partecipare anche i revisori dei conti.

2. Tutti i rappresentanti di cui alle lettere dalla *l)* alla *v)* non devono avere con l'Università rapporti di lavoro, contratti in corso o liti pendenti e non devono essere studenti iscritti all'Università del Molise. La loro mancata designazione non inficia la regolare costituzione del consiglio.

3. I componenti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* sono eletti secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

I componenti eletti durano in carica un triennio accademico.

*Capo II*

ALTRI ORGANI DI ATENEO

Art. 27.

*Collegio dei revisori dei conti*

1. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e predispone le rispettive relazioni di accompagnamento.

2. Il collegio dei revisori dei conti svolge, inoltre, le funzioni previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 168/1989.

3. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un numero dispari di membri effettivi non superiore a cinque designati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore e scelti tra magistrati o funzionari dello Stato o di altra amministrazione pubblica o iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, anche a riposo, o esperti di comprovata esperienza in materia amministrativo-contabile.

4. I componenti il collegio dei revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del rettore.

Art. 28.

*Nucleo di valutazione*

1. L'Università istituisce il nucleo di valutazione, che ha il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza delle strutture scientifiche e didattiche dell'Università, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo fornisce elementi per la verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse.

3. Il nucleo è composto di cinque esperti, anche esterni all'Università, nominati dal consiglio di amministrazione, su parere del senato accademico.

4. Il nucleo non ha potere di intervento e decisione sul funzionamento delle strutture dell'Università.

5. I componenti del nucleo di valutazione durano in carica un triennio e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

6. Il nucleo per lo svolgimento dei propri compiti, secondo le indicazioni della normativa vigente o fissate nel regolamento generale di Ateneo, acquisisce le opportune informazioni delle strutture interessate, procedendo sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi, alla verifica di congruità tra obiettivi, risorse e risultati.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Art. 29.

*Garante di Ateneo*

1. L'Università può istituire, con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il garante di Ateneo.

2. Il garante di Ateneo ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, carenze, disfunzioni o ritardi imputabili ad atti, provvedimenti o comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.

3. Egli esercita le proprie funzioni di ufficio o su istanza degli interessati, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento approvato dal senato accademico e sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti.

4. Gli organi e le strutture universitarie sono tenuti a fornire tutte le informazioni e le copie dei provvedimenti, atti o documenti, anche coperti dal segreto d'ufficio, che il garante di Ateneo ritenga necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.

5. Il garante di Ateneo propone al rettore, ovvero agli altri organi accademici competenti, le determinazioni che ritenga più idonee alla soluzione delle questioni sottopostegli.

6. La designazione del garante di Ateneo deve avvenire tra persone, esterne all'Università, che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio.

7. Il garante di Ateneo dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta. L'incarico può essere retribuito con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del rettore e può essere revocato, con le stesse modalità previste per la sua designazione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

*Capo I*

STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 32.

*Facoltà*

1. La facoltà programma e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli di studio. Le attività didattiche della facoltà si esplicano sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre specifiche iniziative di sperimentazione didattica, che possono portare al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta didattica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.

2. La facoltà promuove altresì iniziative di collaborazione con enti esterni e di diffusione delle informazioni che permettono l'utilizzazione delle conoscenze scientifiche delle aree culturali di competenza alla comunità nazionale e internazionale.

3. Le facoltà dell'Ateneo sono elencate nella tabella allegata al regolamento didattico di Ateneo. Nello stesso regolamento può essere prevista l'istituzione di altre forme organizzative della didattica, nonché strutture o centri equiparati a tutti gli effetti alle facoltà. Tali strutture organizzative della didattica sono rette da un consiglio la cui composizione è deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, e le cui funzioni sono disciplinate dal successivo art. 35. La figura del direttore della struttura o centro equiparati alla facoltà è disciplinata dal successivo art. 34, commi 1 e 4, sulla figura del preside di facoltà. Le facoltà possono organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali, formative e di orientamento e tutorato.

4. II regolamento didattico di Ateneo stabilisce le funzioni che competono ai consigli di facoltà e ai consigli delle altre strutture didattiche, eventualmente istituite.

5. Le facoltà si articolano in corsi di laurea, corsi di diploma universitario, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento, di seguito definiti, nel loro insieme, corsi di studio.

Qualora i corsi di diploma siano istituiti di intesa fra diverse facoltà, le competenze sull'organizzazione della didattica dei consigli

di facoltà sono delegate ad un apposito consiglio di corso di diploma che sarà composto secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 34.

*Il preside*

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà, è responsabile della conduzione della stessa in conformità agli indirizzi e alle determinazioni del consiglio, di cui attua le deliberazioni.

In particolare, il preside:

*a)* esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà;

*b)* svolge attività di controllo e di vigilanza sul regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ed organizzative che fanno capo alla facoltà;

*c)* predispone l'ordine del giorno del consiglio di facoltà e presenta allo stesso ogni argomento di discussione;

*d)* esercita tutte le competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Il preside è eletto tra i professori di prima fascia di ruolo della facoltà che abbiano optato o si impegnino ad optare per il regime di impegno a tempo pieno. Il preside dura in carica tre anni accademici. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve avere luogo entro novanta giorni. In tal caso il preside oltre allo scorcio dell'anno accademico nel corso del quale viene eletto, permane in carica per il triennio successivo.

La carica di preside è incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo.

3. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del consiglio di facoltà.

4. Il preside può designare tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno un vicepreside che lo sostituisca, in permanenza della carica, in caso di assenza o impedimento, in tutte le sue funzioni. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia a tempo pieno può essere designato vicepreside, per un anno accademico, rinnovabile, un docente di seconda fascia di ruolo della facoltà che abbia optato per il tempo pieno. In caso di cessazione anticipata le funzioni di preside vengono assunte dal decano della facoltà chiamato ad attivare le procedure elettorali.

Art. 36.

*Consiglio di facoltà - Composizione*

1. Il consiglio di facoltà è composto:

*a)* dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

*b)* da una rappresentanza dei ricercatori universitari appartenenti alla facoltà in numero pari alla metà dei professori di ruolo e fuori ruolo e comunque non inferiore al numero dei rappresentanti degli studenti;

*c)* da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà nella misura di cinque per le facoltà con meno di tremila iscritti, di sette per le facoltà con più di tremila iscritti, in ogni caso non puo essere inferiore al 15% del numero dei componenti dell'organo;

*d)* da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente alla facoltà, costituita da un rappresentante per facoltà con meno di cinquanta unità di personale docente e tecnico-amministrativo e due negli altri casi.

2. Il regolamento della facoltà, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le norme relative al funzionamento del consiglio di facoltà per quanto non regolato dal presente statuto e dal regolamento generale di Ateneo.

3. Qualora, per qualsiasi causa, i professori di una facoltà si riducano ad un numero inferiore a tre per i professori di prima fascia e a due per i professori di seconda fascia, il rettore, con proprio decreto, procede all'integrazione transitoria delle relative componenti, previa designazione da parte del senato accademico di uno o più docenti di ruolo negli specifici settori scientifico-disciplinari, nelle more della ricostituzione della composizione minima del consiglio di facoltà.

Art. 37.

*Commissioni di facoltà*

1. Le facoltà possono costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi assegnati dal consiglio di facoltà.

La composizione, le procedure di elezione o di nomina dei componenti, le norme di funzionamento delle commissioni e quelle che disciplinano i loro rapporti con gli organi della facoltà sono definite dal regolamento della facoltà.

2. Presso ogni facoltà è costituita una commissione per la didattica, presieduta dal preside o da un suo delegato e composta per metà da docenti e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà, con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica, nonché il funzionamento dei servizi di attività tutoria e di segreteria.

3. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinate dal regolamento di facoltà.

4. La commissione per la didattica, nell'ambito delle sue competenze, può formulare proposte al consiglio di facoltà e redige una relazione annuale sull'attività svolta.

5. Tale commissione deve esprimere pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche che saranno emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

Art. 38.

*Corsi di studio*

1. Nelle facoltà con più corsi di studio l'organizzazione didattica può essere demandata ai singoli consigli di corso di studio.

2. Sono organi del corso di studio il presidente ed il consiglio.

3. Il presidente rappresenta il corso di studio, presiede il consiglio e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, vigila sul regolare andamento dell'attività didattica, propone le commissioni di esame di profitto e le commissioni d'esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

4. Il presidente è eletto da tutti i componenti del consiglio tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, che abbiano optato per il tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia a tempo pieno può essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.

5. Il presidente può designare, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia può essere designato vicepresidente un docente di ruolo di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.

6. Il consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di studio. In particolare, sono compiti del consiglio di corso di studio:

*a)* la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli previsti dal regolamento didattico d'Ateneo e dal regolamento di facoltà;

*b)* l'esame e l'approvazione dei piani di studio;

*c)* la proposta al consiglio di facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti;

*d)* ogni altro compito delegato dalla facoltà secondo le norme contenute nel regolamento didattico di Ateneo;

*e)* la formulazione al consiglio di facoltà di proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo.

7. Il consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati che concorrono alla didattica del corso di studio, essendo titolari di corsi e/o moduli di insegnamento, da una rappresentanza degli studenti, in numero di uno per cinquecento iscritti, e comunque non inferiore a tre, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Partecipano alle sedute del consiglio di corso di studio, con voto consultivo, i professori a contratto.

Art. 39.

*Scuole di specializzazione*

1. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e comunitarie, su proposta delle facoltà e dei dipartimenti interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Esse hanno autonomia didattica nei limiti della normativa vigente sull'ordinamento universitario e del presente statuto.

2. Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

3. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola; è eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno che ne fanno parte. Dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia può essere eletto un docente di ruolo di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno. Il direttore può designare, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

4. Il consiglio della scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti nel regolamento generale di Ateneo.

5. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della scuola di specializzazione sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo.

*Capo II*

DIPARTIMENTI

Art. 45.

*Organi del dipartimento*

Sono organi del dipartimento il direttore, il consiglio e la giunta.

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione delle deliberazioni di questi organi; tiene i rapporti con gli organi accademici; vigila, nell'ambito del dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari; esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

Il direttore può designare un professore di ruolo a tempo pieno che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento il quale si assumerà le responsabilità degli atti sottoscritti.

2. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno di prima fascia e nominato con decreto del rettore. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia a tempo pieno può essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.

3. Il direttore dura in carica tre anni accademici.

4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo. L'incarico di segretario amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il segretario amministrativo designa un sostituto in caso di sua assenza o impedimento.

5. Il consiglio di dipartimento è l'organo di indirizzo e programmazione delle attività del dipartimento.

Il consiglio di dipartimento è convocato dal direttore alle scadenze previste dal regolamento di dipartimento o quando ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.

Il consiglio di dipartimento è composto da tutti i professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza dei dottorandi e dal segretario amministrativo che partecipa alle riunioni con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

6. I criteri di determinazione delle rappresentanze, le modalità per la loro elezione, nonché il funzionamento del consiglio sono contenute nel regolamento del dipartimento.

7. La giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore, delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dal regolamento di dipartimento, ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del consiglio di dipartimento.

8. La giunta è composta dal direttore del dipartimento, da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, due ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo con voto deliberativo sulle materie attinenti alla gestione del personale, dal segretario amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante. Partecipa, altresì, il direttore vicario con voto consultivo. Le modalità di elezione dei componenti della giunta sono contenute nello specifico regolamento di dipartimento.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55.

*Efficacia dello statuto*

1. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.

2. Gli organi elettivi ed i componenti elettivi dei diversi organi collegiali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, cessano alla scadenza naturale del loro mandato.

3. Successivamente alla scadenza naturale del loro mandato, gli organi e le componenti elettive di cui al comma 2, restano in carica fino all'insediamento dei corrispondenti organi previsti dal presente statuto.

4. In prima applicazione del presente statuto le votazioni per l'elezione dei sette membri del consiglio del personale tecnico-amministrativo di cui al precedente art. 52, in attesa dell'emanazione del regolamento generale di Ateneo, si svolgono secondo le norme relative all'elezione del personale tecnico ed amministrativo nel consiglio di amministrazione dell'Università stabilite nel regolamento elettorale vigente.

5. In prima applicazione del presente statuto, in attesa che siano espletate le elezioni secondo le modalità stabilite nel regolamento generale di Ateneo, il consiglio degli studenti è composto da due membri per ciascuna facoltà eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà dagli stessi rappresentanti, dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione e dal rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'ente regionale per il diritto allo studio (E.S.U.).

ALLEGATO

ELENCO DELLE FACOLTÀ E RELATIVI
CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA

*Facoltà di agraria:*

corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;

corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali;

corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie;

corso di diploma universitario in produzioni animali;

corso di diploma universitario in produzioni vegetali;

corso di diploma universitario in tecnologie alimentari.

*Facoltà di economia:*

corso di laurea in discipline economiche e sociali;

corso di laurea in economia aziendale;

corso di laurea in scienze politiche;

corso di laurea in economia del turismo;

corso di diploma universitario in servizio sociale;

corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari;

corso di diploma universitario in scienze assicurative;

corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca;

corso di diploma universitario in amministrazione aziendale;

scuola di specializzazione in gestione dell'ambiente.

*Centro ricerca e servizio di Ateneo per la formazione «G. A. Colozza»:*

corso di laurea in scienze della formazione primaria;

scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti nella scuola secondaria.

*Facoltà di giurisprudenza:*

corso di laurea in giurisprudenza;

corso di laurea in scienze dell'amministrazione.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

corso di laurea in scienze ambientali;

corso di diploma universitario in tecnico per la progettazione e gestione di sistemi di depurazione biologica.

**00A13223**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 17 ottobre 2000*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,8496 |
| Yen giapponese | 91,73 |
| Dracma greca | 339,35 |
| Corona danese | 7,4445 |
| Lira Sterlina | 0,59080 |
| Corona svedese | 8,5045 |
| Franco svizzero | 1,5123 |
| Corona islandese | 72,54 |
| Corona norvegese | 8,0375 |
| Lev bulgaro | 1,9463 |
| Lira cipriota | 0,57241 |
| Corona ceca | 35,357 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 262,73 |
| Litas lituano | 3,3989 |
| Lat lettone | 0,5292 |
| Lira maltese | 0,3929 |
| Zloty polacco | 3,9700 |
| Leu romeno | 20843 |
| Tallero sloveno | 210,2329 |
| Corona slovacca | 43,590 |
| Lira turca | 576867 |
| Dollaro australiano | 1,6357 |
| Dollaro canadese | 1,2922 |
| Dollaro di Hong Kong | 6,6251 |
| Dollaro neozelandese | 2,1585 |
| Dollaro di Singapore | 1,4908 |
| Wan sudcoreano | 962,60 |
| Rand sudafricano | 6,4051 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**00A13342**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli «Oblati benedettini vallombrosani», in Siena.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione pubblica di fedeli «Oblati benedettini vallombrosani», con sede in Siena.

**00A13143**

### Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Maria SS. Addolorata, in Ischia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Maria SS. Addolorata, con sede in Ischia (Napoli).

**00A13144**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Alphagan»

*Estratto provvedimento UAC/II/741 del 14 giugno 2000*

Specialità: ALPHAGAN

**CONFEZIONI:**
1 FLACONE GOCCE OFTALMICHE 0,2% 2,5 ML; AIC N.033490018
1 FLACONE GOCCE OFTALMICHE 0,2% 5 ML; AIC N.033490020
1 FLACONE GOCCE OFTALMICHE 0,2% 10 ML; AIC N.033490032
**TITOLARE AIC:**
ALLERGAN S.P.A.
**N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO:**
UK/H/199/01/W05
**TIPO MODIFICA:**
AGGIUNTA SITO DI PRODUZIONE
**MODIFICA APPORTATA:**
Aggiunta di un sito alternativo per la produzione del principio attivo: Torcan Chemical Ltd, 110 Industrial Pkwy N., aurora. Ontario, Canada.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

**00A13230**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Reopro»

*Estratto provvedimento UAC/II/752 del 28 giugno 2000*

Specialità: REOPRO

**CONFEZIONI:**
1 FLACONE 10 MG/5 ML ;AIC. 031849019
**TITOLARE AIC:**
CENTECOR B. V
**N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO:**
UK/H/75/01/W07
**TIPO MODIFICA:**
MODIFICA RCP PARAGRAFI 4.1, 4.8 E 5.1
**MODIFICA APPORTATA:**
Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto consistente nell'eliminazione di alcune informazioni non più attuali e nell'aggiunta di ulteriori informazioni conseguenti ai risultati dello studio EPILOG Stent: frequenza di sanguinamento ed emorragia intracranica.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

**00A13229**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Bifril»

*Estratto provvedimento UAC/II/754 del 28 giugno 2000*

Specialità: BIFRIL

**Confezioni:**
034408017/M - 12 COMPRESSE FILMRIVESTITE 7,5 MG
034408029/M - 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 7,5 MG
034408031/M - 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE 7,5 MG
034408043/M - 48 COMPRESSE FILMRIVESTITE 7,5 MG
034408056/M - 12 COMPRESSE FILMRIVESTITE 15 MG
034408068/M - 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 15 MG
034408070/M - 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE 15 MG
034408082/M - 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 30 MG
034408094/M - 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE 30 MG
034408106/M - 56 COMPRESSE FILMRIVESTITE 30 MG
034408118/M - 14 COMPRESSE FILMRIVESTITE 60 MG
034408120/M - 28 COMPRESSE FILMRIVESTITE 60 MG
034408132/M - 56 COMPRESSE FILMRIVESTITE 60 MG

**Titolare AIC:** MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.
**N° Procedura Mutuo Riconoscimento:** UK/H/0277/001-004/W001
**Tipo di Modifica:** Modifica Eccipienti
**Modifica Apportata:** Modifica di composizione limitatamente agli eccipienti e cambio della forma della compresse da 15, 30 e 60 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

**00A13231**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Zofepril»

*Estratto provvedimento UAC/II/755 del 28 giugno 2000*

Specialità: ZOFEPRIL

**Confezioni:**
034348019/M - 12 COMPRESSE FILMIRVESTITE 15 MG
034348021/M - 14 COMPRESSE FILMIRVESTITE 15 MG
034348033/M - 28 COMPRESSE FILMIRVESTITE 15 MG
034348045/M - 14 COMPRESSE FILMIRVESTITE 60 MG
034348058/M - 28 COMPRESSEFILMIRVESTITE 60 MG
034348060/M - 56 COMPRESSE FILMIRVESTITE 60 MG
034348072/M - 14 COMPRESSE FILMIRVESTITE 30 MG
034348084/M - 28 COMPRESSE FILMIRVESTITE 30 MG
034348096/M - 56 COMPRESSE FILMIRVESTITE 30 MG
034348108/M - 14 COMPRESSE FILMIRVESTITE 7,5 MG
034348110/M - 12 COMPRESSE FILMIRVESTITE 7,5 MG
034348122/M - 28 COMPRESSE FILMIRVESTITE 7,5 MG
034348134/M - 48 COMPRESSE FILMIRVESTITE 7,5 MG

**Titolare AIC:** A.MENARINI INDUSTRIE SUD
**N° Procedura Mutuo Riconoscimento:** UK/H/0278/001-004/W001
**Tipo di Modifica:** Modifica Eccipienti
**Modifica Apportata:** Modifica di composizione limitatamente agli eccipienti e cambio della forma della compresse da 15, 30 e 60 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

**00A13254**

## Modificazioni dell'autorizzazioni all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Humatrope»

*Estratto provvedimento UAC/II/761 del 26 luglio 2000*

Specialità: HUMATROPE

**CONFEZIONI:**
1 FLAC. LIOF 4UI (1,33 MG) + 1 FLAC. 2ML;AIC. 026962011
1 FLAC. LIOF 16UI (5,33 MG) + DILUENTE;AIC. 026962023
TUBOFIALA 18UI (6 MG); AIC. 026962047
TUBOFIALA 36UI (12MG); AIC. 026962050
TUBOFIALA 72UI (24 MG); AIC. 026962062
**TITOLARE AIC:**
ELI LILLY ITALIA S.P.A.
**N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO:**
NL/H/13/01-05/W22
**TIPO MODIFICA:**
Modifica RCP paragrafi 4.1 e conseguenti modifiche dei paragrafi 4.2 e 4.4
**MODIFICA APPORTATA:**
Estensione delle indicazioni terapeutiche per pazienti pediatrici a "Trattamento del ritardo di crescita nei bambin prepuberi con insufficienza renale cronica."
I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

*Estratto provvedimento UAC/II/762 del 26 luglio 2000*

Specialità: HUMATROPE

**Confezioni:** 026962047 - TUBOFIALA 18 UI (6 MG)
026962050 - TUBOFIALA 36 UI (12 MG)
026962062 - TUBOFIALA 72 UI (24 MG)
**Titolare AIC:** ELI LILLY ITALIA S.P.A.
**N° Procedura Mutuo Riconoscimento:** NL/H/0013/003-005/W023
**Tipo di Modifica:** Modifica stampati su richiesta ditta
**Modifica Apportata:** Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto: eliminazione del riferimento ad uno specifico dispositivo medico. Modifica della denominazione delle confezioni da TUBOFIALA a CARTUCCIA per adeguamento alla lista degli standard terms previsti dalla Farmacopea Europea del Febbraio 1998.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

00A13252-00A13253

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Relenza»

*Estratto provvedimento UAC/II/764 del 28 luglio 2000*

Specialità: RELENZA

**Confezioni:** 034497014/M - POLVERE PER INALAZIONE PREDOSATA 1 ROTADISK 4 ALVEOLI 5 MG/ALVEOLO
034497026/M - POLVERE PER INALAZIONE PREDOSATA 5 ROTADISK 4 ALVEOLI 5 MG/ALVEOLO

**Titolare AIC:** GLAXO WELLCOME S.P.A.

**N° Procedura Mutuo Riconoscimento:** SE/H/0180/001/W006

**Tipo di Modifica:** Modifica Stampati su Richiesta Ditta

**Modifica Apportata:** Modifica stampati su richiesta ditta in relazione ad urgenti misure restrittive alla sicurezza: sez. 4.2 - 4.4 - 4.8 - 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

**00A13261**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Lamisil»

*Estratto provvedimento UAC/II/765 del 26 luglio 2000*

Specialità: LAMISIL

**Confezioni:** 028176055/M - SOLUZIONE DERMATOLOGICA 1% FLACONE 30 ML
028176067/M - SPRAY DERMATOLOGICO 1% FLACONE 30 ML

**Titolare AIC:** NOVARTIS FARMA S.P.A.

**N° Procedura Mutuo Riconoscimento:** UK/H/0207/001-002/W002

**Tipo di Modifica:** Aggiornamento Metodica Chimico/Farmaceutica (non specificata)

**Modifica Apportata:** Aggiornamento delle specifiche del prodotto finito: eliminazione di un test per l'Odore, aggiunta di un test per l'Aspetto, aggiunta del test "Conta dei microrganismi"

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

**00A13262**

**Modificazioni dell'autorizzazioni all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Naropina»**

*Estratto provvedimento UAC/II/766 del 27 luglio 2000*

Specialità: NAROPINA

**Confezioni:** 032248015/M - "2" 5 POLYAMP 2 MG/ML 10 ML
032248027/M - "2" 5 POLYAMP 2 MG/ML 10 ML BLISTER
032248041/M - "2" 5 POLYAMP 2 MG/ML 20 ML
032248054/M - "2" 5 POLYAMP 2 MG/ML 20 ML BLISTER
032248078/M - "2" 5 POLYBAG 2 MG/ML 100 ML BLISTER
032248080/M - "2" 5 POLYBAG 2 MG/ML 200 ML BLISTER

**Titolare AIC:** ASTRAZENECA S.P.A.

**N° Procedura Mutuo Riconoscimento:** NL/H/0104/001-003/W004

**Tipo di Modifica:** Modifica Stampati su Richiesta Ditta

**Modifica Apportata:** Estensione della durata dell'infusione epidurale continua fino a 72 ore ed incremento della dose fino a 28 mg/h nel trattamento del dolore post - operatorio.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

*Estratto provvedimento UAC/II/767 del 27 luglio 2000*

Specialità: NAROPINA

**CONFEZIONI:**
"7,5" 5POLIAMP 7,5 MG/ML 10ML ; Aic. 032248092\M
"7,5" 5POLIAMP 7,5 MG/ML 10ML BLISTER; Aic. 032248104\M
"7,5" 5POLIAMP 7,5 MG/ML 20ML; Aic. 032248128\M
"7,5" 5POLIAMP 7,5 MG/ML 20ML BLISTER; Aic. 032248130\M

**TITOLARE AIC:**
ASTRAZENECA S.P.A.

**N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO:**
NL/H/104/01-03/W05

**TIPO MODIFICA:**
Estensione indicazioni

**MODIFICA APPORTATA:**
"Aggiunta del blocco dei nervi maggiori nell'indicazione anestesia chirurgica."

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

*Estratto provvedimento UAC/II/768 del 27 luglio 2000*

Specialità: NAROPINA

**Confezioni:**
032248015/M - "2" 5 POLYAMP 2 MG/ML 10 ML
032248027/M - "2" 5 POLYAMP 2 MG/ML 10 ML BLISTER
032248041/M - "2" 5 POLYAMP 2 MG/ML 20 ML
032248054/M - "2" 5 POLYAMP 2 MG/ML 20 ML BLISTER
032248092/M - "7,5" 5 POLIAMP 7,5 MG/ML 10 ML
032248104/M - "7,5" 5 POLYAMP 7,5 MG/ML 10 ML BLISTER
032248128/M - "7,5" 5 POLYAMP 7,5 MG/ML 20 ML
032248130/M - "7,5" 5 POLYAMP 7,5 MG/ML 20 ML BLISTER
032248155/M - "10" 5 POLYAMP 10 MG/ML 10 ML
032248167/M - "10" 5 POLYAMP 10 MG/ML 10 ML BLISTER
032248181/M - "10" 5 POLYAMP 10 MG/ML 20 ML
032248193/M - "10" 5 POLYAMP 10 MG/ML 20 ML BLISTER

**Titolare AIC:** ASTRAZENECA S.P.A.

**N° Procedura Mutuo Riconoscimento:** NL/H/0104/001-003/W006

**Tipo di Modifica:** Modifica delle etichette della polyamp

**Modifica Apportata:** Modifica delle etichette delle polyamp: sostituzione della stampa serigrafata direttamente sulla superfice della polyamp con etichette adesive apposte sulla parte esterna della fiala di polipropilene.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana.

**00A13263-00A13264-00A13265**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Viani»

*Estratto provvedimento UAC/II/769 del 28 luglio 2000*

Specialità: VIANI

**CONFEZIONI:**

DISKUS 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 MCG + 100 MCG; Aic. 034463012\M
DISKUS 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 MCG + 250 MCG; Aic. 034463024\M
DISKUS 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 28 dosi 50 MCG + 500 MCG; Aic. 034463036\M
DISKUS 50/100 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 MCG + 100 MCG; Aic. 034463048\M
DISKUS 50/250 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 MCG + 250 MCG; Aic. 034463051\M
DISKUS 50/500 polvere per inalazione 1 inalatore 60 dosi 50 MCG + 500 MCG; Aic. 034463063\M
DISKUS 50/100 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 MCG + 100 MCG; Aic. 034463075\M
DISKUS 50/250 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 MCG + 250 MCG; Aic. 034463087\M
DISKUS 50/500 polvere per inalazione 3 inalatori 60 dosi 50 MCG + 500 MCG; Aic. 034463099\M

**TITOLARE AIC:**

GLAXO ALLEN SPA

**N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO:**

SE/H/170/01-03/W06

**TIPO MODIFICA:**

Modifica RCP paragrafi 4.1 e 4.4

**MODIFICA APPORTATA:**

Modifica dei paragrafi 4.1 e 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per accogliere le obiezioni sollevate dalle autorità francesi durante l'iter della procedura di mutuo riconoscimento (SE/H/169-170/01-03/E01),

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

**00A13266**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Seretide»**

*Estratto provvedimento UAC/II/770 del 28 luglio 2000*

Specialità: SERETIDE

**CONFEZIONI:**
DISKUS 50/100 1 inalatore 28 dosi polv. per inalaz.; Aic. 034371017
DISKUS 50/250 1 inalatore 28 dosi polv. per inalaz.; Aic. 034371029
DISKUS 50/500 1 inalatore 28 dosi polv. per inalaz.; Aic. 034371031
DISKUS 50/100 1 inalatore 60 dosi polv. per inalaz.; Aic. 034371043
DISKUS 50/250 1 inalatore 60 dosi polv. per inalaz.; Aic. 034371056
DISKUS 50/500 1 inalatore 60 dosi polv. per inalaz.; Aic. 034371068
DISKUS 50/100 3 inalatori 60 dosi polv. per inalaz.; Aic. 034371070
DISKUS 50/250 3 inalatori 60 dosi polv. per inalaz.; Aic. 034371082
DISKUS 50/500 3 inalatori 60 dosi polv. per inalaz.; Aic. 034371094
**TITOLARE AIC:**
GLAXO WELLCOME SPA
**N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO:**
SE/H/169/01-03/W07
**TIPO MODIFICA:**
Modifica RCP paragrafi 4.1 e 4.4
**MODIFICA APPORTATA:**
Modifica dei paragrafi 4.1 e 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per accogliere le obiezioni sollevate dalle autorità francesi durante l'iter della procedura di mutuo riconoscimento (SE/H/169-170/01-03/E01),

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

**00A13267**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Nasonex»**

*Estratto provvedimento UAC/II/772 del 26 luglio 2000*

Specialità: NASONEX

**CONFEZIONI:**
SPRAY NASALE 0,05% 140 EROGAZIONI 50MCG/SPRUZZO; AIC N. 033330010
**TITOLARE AIC:**
SCHERING PLOUGH S.P.A.
**N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO:**
UK/H/196/01/W04 – W05
**TIPO MODIFICA:**
MODIFICA STAMPATI SU RICHIESTA DITTA
**MODIFICA APPORTATA:**
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto: Ulteriori avvertenze per l'uso prolungato dei cortecosteroidi nasali ed estensione dell'uso anche in età pediatrica.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

**00A13268**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Uniclar (licenza Nasonex)»

*Estratto provvedimento UAC/II/773 del 26 luglio 2000*

Specialità: UNICLAR (LICENZA NASONEX)

**CONFEZIONI:**

SPRAY NASALE 0,05% 140 EROGAZIONI 50MCG/SPRUZZO; AIC N. 034006015

**TITOLARE AIC:**

ESSEX ITALIA S.P.A.

**N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO:**

UK/H/196/01/W04 – W05 (RELATIVA ALLA SPECIALITÁ MEDICINALE "NASONEX")

**TIPO MODIFICA:**

MODIFICA STAMPATI SU RICHIESTA DITTA

**MODIFICA APPORTATA:**

Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto: Ulteriori avvertenze per l'uso prolungato dei cortecosteroio nasali ed estensione dell'uso anche in età pediatrica.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

**00A13269**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Rinelon (licenza Nasonex)»

*Estratto provvedimento UAC/II/774 del 26 luglio 2000*

Specialità: RINELON (LICENZA NASONEX)

**CONFEZIONI:**

SPRAY NASALE 0,05% 140 EROGAZIONI 50MCG/SPRUZZO; AIC N. 034055018

**TITOLARE AIC:**

ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.

**N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO:**

UK/H/196/01/W04- W05 (RELATIVA ALLA SPECIALITÁ MEDICINALE "NASONEX")

**TIPO MODIFICA:**

MODIFICA STAMPATI SU RICHIESTA DITTA

**MODIFICA APPORTATA:**

Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto: Ulteriori avvertenze per l'uso prolungato dei cortecosteroio nasali ed estensione dell'uso anche in età pediatrica.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

**00A13270**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Epoxitin (licenza Eprex)»**

*Estratto provvedimento UAC/II/775 del 1º agosto 2000*

Specialità: EPOXITIN (LICENZA EPREX)
**CONFEZIONI:**
027017084 - 1 FLAC. 1 ML 2000 U/ML
027017108 - 1 FLAC. 1 ML 4000 U/ML
027017122 - 1 FLAC. 1 ML 10000 U/ML
027017134 - 1 FLAC. 1000 U/0,5 ML
027017209 - 1 SIRINGA TAMP FOSF 1000UI/0,5ML
027017211 - 1 SIRINGA TAMP FOSF 2000UI/0,5ML
027017223 - 1 SIR TAMP FOSF 3000UI/0,3ML
027017235 - 1 SIRINGA TAMP FOSF 4000UI/0,4ML
027017247 - 1 SIRINGA TAMP FOSF 10000UI/1ML
**TITOLARE AIC:**
JANSSEN CILAG S. A.
**N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO:**
FR/H/3/01-07,09-13/W13 (RELATIVA ALLA SPECIALITA' MEDICINALE PER USO UMANO "EPREX")
**TIPO MODIFICA:**
Modifica RCP paragrafo 4.1 e conseguenti modifiche dei paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1
**MODIFICA APPORTATA:**
Estensione delle indicazioni terapeutiche in "Trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti adulti in chemioterapia per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo e a rischio di trasfusione come indicato dallo stato generale del paziente (situazione cardiovascolare, anemia preesistente alla chemioterapia.)"

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

**00A13271**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Eprex»**

*Estratto provvedimento UAC/II/776 del 1º agosto 2000*

Specialità: EPREX
**CONFEZIONI:**
1 FLAC. 1ML 2000 U/ML;Aic. 027015027\M
1 FLAC. 1ML 4000 U/ML;Aic. 027015041\M
1 FLAC. 1ML 10000 U/ML;Aic. 027015066\M
1 FLAC. 1000 U/0,5 ML; Aic. 027015078\M
1 SIRINGA TAMP FOSF 1000UI/0,5ML ;Aic. 027015142\M
1 SIRINGA TAMP FOSF 2000UI/0,5ML ;Aic. 027015155\M
1 SIRINGA TAMP FOSF 3000UI/0,3ML ;Aic. 027015167\M
1 SIRINGA TAMP FOSF 4000UI/0,4ML ;Aic. 027015179\M
1 SIRINGA TAMP FOSF 10000UI/1ML ;Aic. 027015181\M
**TITOLARE AIC:**
JANSSEN CILAG S.P.A.
**N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO:**
FR/H/3/01-07,09-13/W13
**TIPO MODIFICA:**
Modifica RCP paragrafo 4.1 e conseguenti modifiche dei paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1
**MODIFICA APPORTATA:**
Estensione delle indicazioni terapeutiche in "Trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti adulti in chemioterapia per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo e a rischio di trasfusione come indicato dallc stato generale del paziente (situazione cardiovascolare, anemia preesistente alla chemioterapia.)"

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

**00A13272**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio (registrata con procedura di mutuo riconoscimento) della specialità medicinale «Arimidex»

*Estratto provvedimento UAC/II/777 del 1º agosto 2000*

Specialità: ARMIDEX

**CONFEZIONI:**

28 COMPRESSE 1MG;Aic. 031809015\M
30 COMPRESSE 1MG;Aic. 031809027\M
84 COMPRESSE 1MG;Aic. 031809039\M
20 COMPRESSE 1MG;Aic. 031809041\M
100 COMPRESSE 1MG;Aic. 031809054\M
300 COMPRESSE 1MG;Aic. 031809066\M

**TITOLARE AIC:**

ASTRAZENECA UK LIMITED

**N° PROCEDURA MUTUO RICONOSCIMENTO:**

UK/H/111/01/W10

**TIPO MODIFICA:**

Modifica RCP paragrafi 4.1 e conseguenti modifiche dei paragrafi 4.8 e 5.1

**MODIFICA APPORTATA:**

E' approvata la seguente modifica:Paragrafo 4.1, il nuovo testo è il seguente: "Trattamento del carcinoma della mammella in fase avanzata in donne in post – menopausa. L'efficacia non è stata dimostrata nelle pazienti con recettori per gli estrogeni negativi a meno che non avessero precedentemente avuto una risposta clinica positiva a tamoxifene." Paragrafo 4.8: Sono aggiunti i seguenti effetti indesiderati: "Dolore o rigidità alle articolazioni". Paragrafo 5.1: è eliminata la frase relativa al trattamento con megestrolo acetato.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella G.U. della Repubblica Italiana

**00A13273**

## Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Converten EV»

*Decreto n. 800.5/R.M.4/D323 del 29 settembre 2000*

Con il decreto sopra specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

CONVERTEN EV - 10 fiale 1 mg E V - A.I.C. n. 027515 016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Gentili S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

**00A13087**

## Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eselin»

*Decreto n. 800.5/R.M.76/D324 del 29 settembre 2000*

Con il decreto di sopra specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ESELIN:

IM IV 6 fiale 2 ml - A.I.C. n. 02545 013;

gocce orali 20 ml - A.I.C. n. 021545 037.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ravizza Farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

**00A13086**

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diuride»**

Con il decreto n. 800.5/R.M.76/D325 del 29 settembre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

DIURIDE:

20 compresse 200 mg - A.I.C. n. 025972 011;

50 compresse 200 mg - A.I.C. n. 025972 023.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ravizza Farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

**00A13085**

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Equibral»**

Con il decreto n. 800.5/R.M.76/D326 del 29 settembre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

EQUIBRAL - 25 confetti 10 mg - A.I.C. n. 017940 014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ravizza farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

**00A13084**

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quosten»**

Con il decreto n. 800.5/R.M.153/D327 del 29 settembre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

QUOSTEN:

5 fiale iniettabili 50 U.I. 1 ml - A.I.C. n. 027702 051;

5 fiale iniettabili 100 U.I. 1 ml - A.I.C. n. 027702 063.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

**00A13083**

**Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Globuren».**

Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano: Globuren - Estratto decreto AIC/UAC n. 436 del 12 maggio 2000 pubblicato nel supplemento ordinario n. 108 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 162 del 13 luglio 2000, ove si legge: «Estratto decreto AIC/UAC n. 436 del *31 maggio 2000*», leggasi: «Estratto decreto AIC/UAC n. 436 del *12 maggio 2000*».

**00A13121**

**Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina Stada».**

Nella parte del commercio «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano: Fluoxetina Stada - Estratti decreti AIC/UAC n. 97 del 2 novembre 1999 e n. 303 del 12 gennaio 1999 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999 e n. 141 del 18 giugno 1999, alle confezioni in decreto vicino ai numeri di AIC, ove si legge: «*M*», leggasi: «*MG*».

**00A13122**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
### DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

**Comunicato relativo al decreto 23 giugno 2000, recante: «Modalità per il versamento dei contributi all'ARAN da parte degli istituti e degli enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dei trasporti e della navigazione relativi agli anni 1999-2000».**

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 6 settembre 2000, alla pag. 16, seconda colonna, dopo gli estremi di registrazione alla Corte dei conti, deve essere aggiunto il seguente allegato:

---

«TABELLA *A*

ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

1. Istituti nazionali per gli studi e le esperienze di architettura navale, vasca navale (INSEAN).».

**00A13196**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Iscrizione della Baccalaureat International Sacre Coeur di Padova, nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.**

Con decreto dirigenziale 25 settembre 2000, è stato modificato nel senso sottoindicato l'allegato *A* al decreto 29 gennaio 1998 di iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 della seguente istituzione scolastica:

BACCALAUREAT INTERNATIONAL SACRE COEUR di Padova.

Nel quarto gruppo di materie è prevista, in alternativa alla fisica a livello medio, la biologia a livello medio.

**00A13088**

## REGIONE CAMPANIA

**Autorizzazione alla società acqua minerale S. Ciro S.r.l., in Ercolano - alla produzione dell'acqua minerale «S. Ciro» in contenitori di vetro a perdere da 50 e 100 cl.**

Con decreto n. 413/A.G.C. 12 del 12 settembre 2000 del dirigente del settore ricerca e valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali, società acqua minerale S. Ciro è stata autorizzata alla produzione dell'acqua minerale «S. Ciro» in comune di Ercolano (Napoli), in contenitori di vetro a perdere nei nuovi volumi della capacità da 50 e 100 cl.

**00A13011**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651244/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.